

# INDICE

## Parte XI

### Aiuti per tenere uniti con il proprio Capo e tra di loro quelli che sono divisi

Proemio.....	253
Capitolo I	
Aiuti per l'unione degli animi.....	253
Capitolo II	
Elezione del Preposito generale in seguito alla morte del predecessore .....	258
Capitolo III	
Elezione del Preposito generale, mentre il predecessore è ancora in vita .....	271
Capitolo IV	
Elezione dei quattro Assistenti personali e dell'Ammonitore che provvedono alla persona del Preposito generale.....	271
Capitolo V	
Altri affari di cui si tratta nella Congregazione romana dopo l'elezione del Preposito generale.....	273
Capitolo VI	
La Congregazione non generale che può essere convocata dal Preposito generale .....	275
Capitolo VII	
La Congregazione generale .....	275

# COSTITUZIONI

## PARTE XI.

### Aiuti per tenere uniti con il proprio Capo e tra di loro quelli che sono divisi

#### PROEMIO

952. Quanto più è difficile l'unione dei membri di questa Congregazione con il loro capo e tra di loro, dato che essa accoglie tante diverse specie di persone, accetta una così grande varietà di uffici ed è usata abitare indifferentemente in qualsiasi luogo; tanto più sollecitamente si deve cercare quello che è di aiuto per tale unione. Infatti, l'Istituto non può conservarsi né reggersi e neppure, perciò, raggiungere il fine a cui tende per la maggior carità, se i suoi membri non rimarranno uniti fra loro e con il loro capo. Pertanto parleremo <prima degli aiuti per l'unione degli animi, poi> di ciò che riguarda l'unione delle persone nelle Congregazioni<sup>1</sup>.

#### CAPITOLO I.

#### Aiuti per l'unione degli animi

953. Quanto all'unione degli animi, alcune cose saranno di aiuto da parte degli inferiori, altre da parte dei Superiori, e altre da parte degli uni e degli altri<sup>2</sup>.

954. Per quanto riguarda gli inferiori, gioverà non ammettere in alcun genere di persone, ma specialmente tra i presbiteri e i coadiutori spirituali, una grande ed inutile turba di gente; si conceda inoltre di far parte dei coadiutori temporali e dei figli adottivi solo a coloro che vengono reputati pronti e disposti a quell'indifferenza e obbedienza loro proprie, di cui si è detto nella parte II. Per questo motivo è anche di grande utilità trattenerne in ciascun incarico persone scelte e di doti elevate (D.). Infatti, una grande moltitudine di persone che non ha mortificato bene i propri vizi, non può mantenere ciò che promette, né può aiutare, ma anzi ostacola l'azione ordinata della Società, e introducendovi rilassatezza ne distrugge l'ordinamento, e insieme a questo e all'armonica uniformità, ne toglie l'unione degli animi, che è molto necessaria in Cristo nostro Signore perché si mantenga il buono stato e il regolato funzionamento di questa Società<sup>3</sup>.

(D.) Analogamente, fra gli scolastici e gli ascritti si devono accogliere solo quelli che abbiano dimostrato di possedere le condizioni richieste dalle Costituzioni.

955. Poiché questa unione si attua, in gran parte, per mezzo del vincolo dell'obbedienza, si

---

1. *Const. P. VIII, c. I, § 1.* Le parole fra parentesi uncinete, necessarie per la continuità logica del testo, sono presenti sia nel manoscritto del 1832 (§ 605) che in quello del 1838 (§ 892). Ciò fa supporre che siano state involontariamente omesse nella trascrizione del manoscritto del 1855, e che tale omissione sia sfuggita alle successive revisioni di Rosmini. Inoltre tali parole sono presenti anche nel testo delle *Costituzioni ignaziane* (*Const. P. VIII, c. I, § 1*) da cui Rosmini ha tratto questo paragrafo.

2. *Const. P. VIII, c. I, § 1.*

3. *Const. P. VIII, c. I, § 2.*

mantenga sempre questa virtù nel suo vigore<sup>4</sup>, poiché soprattutto da essa dipende tutta l'azione di questa Società.

956. Coloro che sono mandati in aiuto del prossimo o fuori casa, siano, per quanto possibile, persone in ciò esercitate. I soggetti poi che nella Società sono più importanti diano, in questo, buon esempio agli altri; e anche coloro che si dedicano agli studi, stando molto uniti col proprio Superiore, gli prestino obbedienza con prontezza, umiltà e devozione. Qualora si dovesse dare un compagno a qualcuno della cui obbedienza si dubitasse, certamente occorrerebbe uno provvisto di una certa autorità, il quale fosse più avanzato nell'obbedienza (D.), perché, di solito, il compagno che ha molto profittato dell'obbedienza, sosterrà, con l'aiuto di Dio, chi ne ha profittato di meno<sup>5</sup>.

(D.) L'esperienza può dimostrare che alcuni di quelli inviati non si comportano rettamente circa l'obbedienza; in tal caso, questi dovranno essere richiamati, oppure si dovrà dare loro un compagno, che abbia fatto progressi in questa virtù, anche se inizialmente non era stato mandato<sup>6</sup>.

957. E, generalmente parlando, il Superiore potrà assegnare un compagno collaterale a chi viene inviato con qualche responsabilità di governo (D.), quando gli sembrasse che, in tal modo, quest'ultimo potrà meglio rispondere al compito che gli è stato affidato. E il collaterale si aprirà con chi ha la responsabilità, e questi con lui, in modo tale che non ne venga indebolita l'obbedienza o il rispetto dei sudditi verso il Superiore, ma questi trovi anzi un vero e fedele aiuto e sollievo nel suo collaterale per tutto quello che riguarda la propria persona e gli altri di cui egli è responsabile<sup>7</sup>.

(D.) Il collaterale (che godrà sempre di un'altra autorità verso i fratelli, come ad esempio di Vicario o di Ministro), quantunque non stia sotto l'obbedienza del Preposito, del Rettore, o di colui al quale viene assegnato, deve prestargli reverenza all'interno e all'esterno; in tal modo darà buon esempio agli altri che si trovano sotto l'obbedienza di questo Superiore. Inoltre è suo dovere prestare aiuto, con tutta la diligenza possibile, a chi porta la responsabilità, in tutti gli affari dell'ufficio del Superiore, quando, per risolverli, questi lo richiederà.

E anche se non fosse interrogato di nulla, quando si accorgesse che è importante dirgli qualcosa circa la sua persona o gli affari del suo ufficio, deve informarlo fedelmente ed esporre il proprio parere con libertà e modestia cristiana. Tuttavia, dopo aver presentato le proprie ragioni e i propri motivi, se il Superiore fosse ancora di parere contrario, il collaterale deve sottomettere il proprio giudizio e conformarsi con lui, quando non gli fosse molto evidente che l'altro sbaglia. In tal caso, deve avvisare della cosa il Superiore maggiore.

Così pure il collaterale curi l'unione, per quanto sarà possibile, dei sudditi fra di loro e con il loro Superiore immediato, e proceda tra loro come angelo di pace e procurando che abbiano conveniente stima e amore verso il loro Superiore, che tengono in luogo di Cristo nostro Signore<sup>8</sup>.

Deve informare il suo Superiore generale o provinciale ecc. (secondo le istruzioni ricevute) circa gli affari che costoro gli avranno affidato, o circa colui al quale viene assegnato come collaterale. E anche, di propria iniziativa, al posto di quest'ultimo, deve dare informazioni, quando questi non lo potesse fare per indisposizione, o per impegni, o per qualche altro motivo.

D'altra parte, il Superiore deve avere alcuni riguardi nei confronti del collaterale. Anzitutto, in considerazione del fatto che glielo assegnano non come suddito, ma come aiuto e sostegno, deve sentire e manifestargli speciale amore e rispetto. Tratti con lui familiarmente, perché abbia maggior coraggio ed opportunità di dirgli il proprio parere, e perché veda meglio in che cosa gli possa essere d'aiuto. Cerchi pure di farlo stimare ed amare da parte di quelli di cui è responsabile, perché tanto più gli sarà utile strumento nelle relazioni con loro.

4. *Const. P. VIII, c. I, § 3.*

5. *Const. P. VIII, c. I, § 3.*

6. *Const. P. VIII, c. I, C.*

7. *Const. P. VIII, c. I, § 3.*

8. Cfr. C. I, decr. XLI, in *IS/I*, 464.

Sarà bene che tratti con lui degli affari che gli sembreranno presentare qualche difficoltà, domandando il suo parere ed esortandolo ad esporre quello che sente, anche senza esserne richiesto, e a ricordargli quello che eventualmente fosse conveniente per la sua persona o per il suo ufficio. E, dopo aver ascoltato quello che il collaterale gli avrà detto, il Superiore sarà in grado di prendere personalmente decisioni migliori.

In ciò che riguarda l'esecuzione del suo compito di governare i sudditi, si avvalga del collaterale come di fedele strumento per le cose di maggiore importanza, siano esse generali, riguardanti le case, sia che riguardino ciascuno dei confratelli in particolare.

Si avvalga pure dell'aiuto del collaterale in quello che riguarda le relazioni con il Preposito generale e i doveri verso di lui. E in tutte le cose, eccetto quelle che abbiano attinenza con la sua autorità, lo stimi e si fidi di lui come di se stesso, in unione di spirito in Cristo nostro Signore.

E si consideri che il collaterale deve essere dato in due casi particolari. Il primo caso si dà quando si volesse aiutare maggiormente colui che viene inviato con l'ufficio principale, perché non è molto pratico e provato in tale governo, o per altre ragioni, pur essendo i suoi desideri e la sua vita molto lodevoli per la maggior gloria di Dio. Il secondo caso si dà quando qualcuno di quelli che dovrà avere con sé fosse tale che sembrasse giovargli di meno lo stare sotto l'obbedienza di chi presiede, piuttosto che essendo suo socio, purché avesse talento per giovargli<sup>9</sup>.

E, se ciò convenisse, talora potrebbe avvenire che i sudditi si confessino presso il collaterale.

958. Alla stessa virtù dell'obbedienza appartiene la retta osservanza della subordinazione sia dei Superiori fra di loro, sia degli inferiori verso i Superiori. Così, i fratelli che fanno parte di qualche organismo o Sodalizio o Congregazione, risiedano essi nelle case o nei rispettivi domicili, si rivolgano al Socio costituito, o al Prefetto, o al Direttore, o al Priore, o al Rettore locale, o al Preposito parrocchiale, facendosi guidare in ciascuna circostanza. A loro volta, i Soci costituiti e i Priori si rivolgano, a seconda delle direttive ricevute, al Prefetto, al Direttore e al Rettore, oppure a uno dei Prepositi o dei Vicari. Sarà opportuno che i Prefetti e i Rettori facciano spesso ricorso ai loro Prepositi, o Vicari, o altri Superiori diretti. E tutti i Prepositi parrocchiali mantengano frequenti contatti con il Preposito diocesano e con i suoi Vicari incaricati di ciò; come pure i Superiori diocesani abbiano contatti con i Provinciali e si lascino governare da loro. Alla stessa maniera si comporteranno i Provinciali nei riguardi del Generale. Infatti, se sarà osservata in questo modo la subordinazione, con la grazia di Dio nostro Signore, si conserverà l'unione, che soprattutto in quella consiste (D.)<sup>10</sup>.

(D.) Quando, per motivi particolari, al Preposito generale sembrasse più conveniente per il servizio di Dio che qualche fratello fosse sottomesso direttamente alla sua obbedienza, potrebbe esimerlo dall'obbedire agli altri Prepositi e Rettori. Tuttavia, quanto più perfettamente sarà osservata la subordinazione sopra descritta, tanto meglio sarà<sup>11</sup>.

959. E poiché è più facile obbedire quando i Superiori possiedono il dono e la perizia del comando, acquisiti con l'esperienza e la piena conoscenza dei propri sudditi, sarà bene non spostarli dalla loro sede senza giusta causa, ma anzi lasciarveli invecchiare insieme ai loro compagni. E benché quelli da spostare più di rado siano i Prepositi, tuttavia anche gli altri Superiori e sudditi non si devono spostare con troppa facilità, e questo tanto più vale quanto più elevato è il loro grado. Pertanto i Rettori si trasferiscano con più prudenza dei Prefetti, i Prefetti con più prudenza dei Soci costituiti, e questi più raramente dei semplici fratelli (D.); tuttavia, se si presentasse una giusta causa, lo si faccia. Comunque, tutti i Superiori non si eleggano per più di un triennio e si confermino, quando occorra, di tre anni in tre anni<sup>12</sup>.

9. *Const. P. VIII, c. I, D.*

10. *Const. P. VIII, c. I, § 4.*

11. *Const. P. VIII, c. I, E.*

12. *Cfr. Const. P. IX, c. III, § 14.*

(D.) Parlando in generale, non è bene promuovere i Prepositi parrocchiali alla Prepositura diocesana, né i Prepositi diocesani a quella provinciale. E questa costituzione si accorda con la regola esposta in precedenza relativa alla sfera di attività. Infatti, la sfera adatta al governo parrocchiale non lo è a quello diocesano, e a sua volta quella proporzionata al governo diocesano non lo è a quello provinciale o a quello universale. Pertanto, il Generale deve scegliere i Prepositi diocesani e provinciali non tanto fra i parrocchiali, quanto piuttosto fra i Dottori, quali i Vicari dei Provinciali e dei Diocesani, o al limite fra i presbiteri occupati in ministeri meno stabili e determinati.

Benché poi non sia contrario a questa costituzione che un Preposito venga trasferito da una casa ad un'altra dello stesso genere, tuttavia ciò non si deve fare più volte se non c'è in vista un chiaro vantaggio. E perché questa disposizione sia maggiormente osservata, il Superiore generale non potrà promuovere un Preposito ad una Prepositura più elevata senza il consenso di due dei suoi Ministri più prossimi.

Gli è invece lasciata la piena facoltà di mutare o di promuovere gli altri Ufficiali, Rettori ecc., ma lo farà con prudenza, tenendo conto dell'unione degli animi, che la reciproca conoscenza dei fratelli rende più facile.

960. Sarà poi di molto aiuto per l'unione e l'obbedienza, se i Superiori sono ben associati con i propri Ministri, e tutti questi con i loro sudditi. Pertanto, quando si elegge qualche Superiore, bisogna tener conto delle sue caratteristiche e di quelle dei Ministri e dei sudditi, i quali pure si devono sostituire in caso di necessità, cosicché il corpo morale costituito dal Superiore e dai suoi Ministri sia composto armonicamente e unito in modo da poter dire di esso quanto dice la Scrittura del popolo di Dio: «Tutta la moltitudine è quasi uno solo» (1Esd 2,64) (D.).

(D.) È particolarmente utile che siano ben associati i due Vicari della carità spirituale e temporale, da assegnarsi a ciascun Preposito come due mani, l'uno la destra, l'altro la sinistra. E benché un'ottima scelta dipenda molto dalla piena conoscenza di ciascuno dei fratelli da parte del Superiore che designa tali Vicari, tuttavia è anche utile sentire i Prepositi superiori e il Preposito a cui si assegnano tali Vicari. Quest'ultimo, con ogni umiltà e pronto a qualsiasi decisione del Superiore, potrà proporre quelli che ritiene più adatti per lui.

961. E se qualcuno risultasse senza speranza autore di divisione o dissenso tra quelli che vivono insieme o con il loro capo (D.1), dev'essere separato (D.2) con grande sollecitudine da quella comunità, come peste che la può contagiare molto, se non vi si mette subito rimedio<sup>13</sup>.

(D.1) Cosa, questa, tanto più necessaria, quanto più si desiderano stabili Superiori. Causa più che sufficiente per trasferire i sudditi si avrà quando non vivono in armonia con il loro Superiore o quando questi non hanno più la medesima stima e fiducia in lui. Anzi, per cambiare i fratelli basterà aver cura di accrescere l'amore scambievole.

La stima e l'amore possono raffreddarsi anche in seguito a una lunga convivenza: in questo caso è opportuno inviare tali persone altrove per un certo periodo, in modo che, quando tornano presso i fratelli di prima, siano per loro più cari e apprezzabili; lo stesso vale anche per i Superiori.

È bene anche mettere insieme fratelli di nazionalità e lingua diverse, e non ammettere case formate da persone dello stesso tipo, ma almeno porre alla loro direzione Superiori di nazionalità diversa, così che le differenze nazionali, un po' per volta, non danneggino gravemente l'unità; e così che non sia impedito l'amore vicendevole, come avviene di solito a causa delle diverse origini. E in ciò si badi bene di scegliere gli stranieri fra le persone più intelligenti ed esemplari, in grado di conciliare la carità con lo spirito nazionale.

Tutti poi imparino la lingua del luogo di residenza, salvo che la loro risulti quivi più utile.

(D.2) Per *separare* s'intende o la separazione totale, mediante la dimissione dalla Società, o il trasferimento entro le nostre case in un altro luogo, se ciò bastasse a correggere tale persona, o la sistemazione al di fuori delle nostre case, se questo sembra essere più conveniente per il servizio di Dio e il bene comune, secondo il giudizio di chi ne sarà incaricato<sup>14</sup>.

13. *Const. P. VIII, c. I, § 5.*

14. *Const. P. VIII, c. I, F.*

Con questi provvedimenti sono da colpirsi specialmente coloro che (facendo ricorso a raccomandazione di persone potenti o estranee all'Istituto, o in altro modo) impediscono ai Superiori di governare liberamente.

962. Da parte del Preposito generale, gioveranno a questa unione degli animi quelle doti, di cui dev'essere ornato, come si è detto nella parte X (D.). Per mezzo di queste, egli svolgerà il suo ufficio, che è di esser capo di tutti i membri della Società; da lui a tutti quanti deve discendere l'impulso che si richiede per raggiungere il fine perseguito. Pertanto, dal Preposito generale, come dal capo, deve emanare tutta l'autorità dei Provinciali, e da loro ai Diocesani, e discendendo nell'ordine, ai Parrocchiali, ai Rettori, ai Costituti, e in ultimo agli individui singoli. Lo stesso deve intendersi circa la partecipazione alle grazie della Società. Infatti, più gli inferiori dipenderanno dai Superiori, meglio si conserverà l'amore, l'obbedienza e l'unione tra i medesimi<sup>15</sup>.

(D.) Sarà d'aiuto prima di tutto avere nell'animo e dimostrare nell'azione grande amore e cura per i sudditi. In tal modo essi saranno ben persuasi che il loro Superiore sa, vuole e può governarli bene nel Signore nostro.

Per questo e per molte altre cose, gli saranno utili dei Ministri a lui vicini, dotati di consiglio, del cui aiuto possa avvalersi per le disposizioni da impartire perché la Società proceda bene dappertutto, nel suo complesso, a gloria di Dio.

Aiuterà pure se il Superiore comanderà prudentemente e con ordine, cercando di mantenere l'obbedienza tra i sudditi con ogni possibile benevolenza, modestia, carità e sapienza. In tal modo i sudditi possono disporsi ad avere verso i loro Superiori più amore che timore, anche se talora sarà utile anche il timore. Il Superiore, inoltre, lascerà loro una certa qual iniziativa; altre volte, quando ciò sembrasse più giovevole, sia in parte indulgente e compatisca in qualche cosa<sup>16</sup>.

963. Il Preposito generale, che sarà sempre il Preposito diocesano romano (D.1), nominerà Provinciali i Diocesani di quei luoghi, donde risulterà agevole la comunicazione con gli inferiori e con il Preposito superiore, per quanto possibile (D.2). E allo stesso modo, i Diocesani, se hanno più case parrocchiali, potranno, col consenso del Generale, nominare Prepositi parrocchiali alcuni loro Vicari o Decani, dove meglio conviene.

(D.1) Il Generale può tuttavia visitare i suoi sudditi stabiliti altrove, e abitare di tanto in tanto vicino a Roma, secondo che ritenga ciò di maggior gloria di Dio, e, se la necessità lo costringe<sup>17</sup>, anche altrove.

(D.2) Nella scelta dei luoghi in cui stabilire i Provinciali, è bene tener conto anche delle divisioni pubbliche.

964. Sarà di molto aiuto che il Preposito generale, i Provinciali e i Diocesani abbiano alcune persone da condurre con sé (D.) quando visitano la Società e controllano che tutto sia regolato al fine di conservare dappertutto il debito ordine, e di avere sempre chi conosca per diretta esperienza e con la massima precisione la situazione della Società.

(D.) Il Preposito generale visiterà ogni anno la propria Diocesi, almeno tramite il Vicario spirituale o qualcun altro, e ogni tre anni la sua Provincia, personalmente, o tramite i suoi Ministri più prossimi, od altri da scegliersi per questo compito fra i presbiteri. A tempo debito, visiterà anche le altre Province, personalmente o tramite altri.

965. Il principale vincolo che, da entrambe le parti, concorre all'unione dei membri tra di loro e con il loro capo, è l'amore di Gesù Cristo, Dio e Signore nostro, e del suo regno, la Chiesa. E se il Superiore e gli inferiori saranno molto uniti con la somma ed eterna bontà, tanto più facilmente si uniranno tra loro stessi e tra di essi vi sarà Dio stesso. E ciò avverrà attraverso l'amore di Dio che

15. *Const. P. VIII, c. I, § 6.*

16. *Const. P. VIII, c. I, G.*

17. *Const. P. VIII, c. I, H.*

discenderà da lui e si estenderà a tutti gli uomini e in modo speciale al corpo della Società; come prega anche il Figlio quando dice al Padre: «perché tutti siano una cosa sola. Come tu Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi una cosa sola, perché il mondo creda che tu mi hai mandato» (Gv 17,21). Pertanto la carità, in cui trova compimento ogni bontà e virtù, sarà da entrambe le parti di aiuto per l'unione, anche in quanto porta con se il disprezzo delle cose temporali, nelle quali l'amor proprio, principale nemico di questa unione e del bene universale, suole aggirarsi. Può aiutare molto anche l'uniformità tanto interna, come nella dottrina della verità, nei giusti giudizi e nella retta volontà; quanto esterna, come nel vestito, nei riti della Messa e nel portare tutto il resto all'unità della convenienza e della perfezione, nella misura in cui lo permettano le diverse e imperfette condizioni delle persone, dei luoghi e delle altre cose<sup>18</sup>.

966. In modo molto particolare, infine, sarà pure d'aiuto la frequente corrispondenza epistolare tra gli inferiori e i Superiori, insieme con la frequente conoscenza reciproca degli uni e degli altri (D.1), e il ragguaglio sulle notizie e sulle relazioni che provengono dalle varie parti (D.2). Di questo saranno incaricati i Superiori, soprattutto il Generale e i Provinciali, che dovranno trovare il modo adatto affinché in ogni parte si possa venire a conoscenza di quello che nelle altre parti si fa a mutua consolazione ed edificazione nel Signore nostro, evitata ogni esagerazione, che detrae alla verità<sup>19</sup>.

(D.1) I Rettori devono scrivere, ogni settimana o con la maggiore frequenza possibile, al Superiore immediato, i Prepositi parrocchiali ai rispettivi Diocesani, i Diocesani ai rispettivi Provinciali e questi, allo stesso modo, al Preposito generale. E, almeno una volta all'anno, tutti i Superiori al di sotto dei Provinciali, scrivano al Generale al di fuori delle relazioni normalmente prescritte. I Soci costituiti e gli altri Superiori scrivano con la frequenza e nella maniera prescritte loro nelle istruzioni che hanno ricevuto per iscritto o a voce<sup>20</sup>. Sulle lettere riservate si scriva *a lui solo*, e su quelle che richiedono l'intervento del Procuratore generale si aggiunga all'esterno l'indicazione P<sup>21</sup>.

(D.2) E devono essere conosciute non solo le cose della Società che sono d'aiuto all'edificazione, ma anche quelle della Chiesa. Anzi, per poterle comunicare a tutti, si proceda come segue. Da tutte le Diocesi, ogni anno, si scriva una lettera in lingua latina, in cui si riferisca solo ciò che giova all'edificazione; i Diocesani la manderanno al Preposito generale che, per conoscenza ed edificazione, la comunicherà (integralmente o in estratto) a tutta la Società. E queste lettere devono essere scritte in uno stile elegante e non affettato; del tutto veridiche, tanto da poter essere ritenute autentici monumenti storici e conservate come tali; e, se necessario, dovranno anche essere corredate da prove dei fatti riferiti<sup>22</sup>.

## CAPITOLO II.

### Elezione del Preposito generale in seguito alla morte del predecessore

967. Per passare a parlare dell'unione personale nelle Congregazioni della Società<sup>23</sup>, bisognerà prima di tutto trattare di quella Congregazione speciale che si raduna per eleggere il Preposito generale e si chiama Congregazione della Diocesi romana, indipendentemente dal luogo in cui si svolge.

18. *Const. P. VIII, c. I, § 8.*

19. *Const. P. VIII, c. I, § 9; ESIP. VI, c. IV, § 2; Form. Scrib. § 1, in ISJII, 125).*

20. *Cfr. Const. P. VIII, c. I, L; C. II, decr. LIV, in ISJI, 497-498; Form. Scrib. § 2-4, in ISJII, 125-126.*

21. *ESIP. VI, c. IV, § 6. Cfr. Form. Scrib. § 17, in ISJII, 126.*

22. *Cfr. C. II, decr. LIV, in ISJI, 497-498; Form. Scrib. § 29, in ISJII, 126.*

23. *Const. P. VIII, c. II, § 1.*

968. Tra i presbiteri della Società, hanno voto attivo nell'elezione del Preposito generale coloro che sono a capo di una casa diocesana (D.1), quelli che sono a capo di una casa prepositurale della Diocesi di Roma, e inoltre tutti i *presbiteri della Società* che sono ascritti alla casa maggiore romana alla morte del Preposito (D.2)<sup>24</sup>.

(D.1) Se mancano i Prepositi, subentreranno nel governo (salvo disposizioni contrarie da parte del Generale) i Vicari della carità spirituale, i quali parteciperanno con diritto di voto all'elezione del Generale, come se fossero Prepositi.

(D.2) Ciascuna casa avrà il registro di coloro che in essa risiedono stabilmente. Inoltre, tale residenza deve constare dai decreti e nessuno può risultare residente in più case nello stesso tempo.

Coloro che si trovassero nella suddetta casa romana in qualità di ospiti e non alla medesima assegnati, non avranno per questo motivo diritto di voto.

Invece, gli ascritti alla medesima casa che al tempo delle elezioni non fossero presenti in tale casa a causa degli affari della Società, sono comunque elettori, pur non essendo obbligati a partecipare alla Congregazione se gli affari non lo permettessero. Basterà che mandino il loro voto per lettera, osservando in tali lettere quanto è prescritto per gli altri.

Se il Preposito generale non morisse nella casa maggiore romana, ma in un'altra casa, o fuori delle case della Società, e alla sua morte non fossero presenti i Vicari, il Superiore della casa in cui è morto, o uno dei nostri presente alla sua morte fuori casa, farà in modo di avvertire la casa maggiore romana della morte del Preposito. Allora il Vicario designato o, in mancanza di questo, chi era più vicino per autorità al Generale defunto, si riconoscerà come Vicario generale per curare l'elezione.

969. Benché tutti costoro abbiano voto attivo, sono tuttavia obbligati a congregarsi di persona solo gli elettori che si trovano nella Diocesi romana (D.). Gli altri invece manderanno il loro voto per lettera.

(D.) Se nel luogo designato per la Congregazione vi fossero alcuni di quelli che hanno voto attivo, potranno prendere parte alla Congregazione.

Se poi, nel giorno per cui è stata convocata dal Vicario la Congregazione, non sono presenti i due terzi di coloro che devono congregarsi di persona, si deve aspettare il loro arrivo, o per lo meno l'arrivo dei loro voti, scritti o tramite uno o più procuratori. Ma se non si possono avere i loro voti, né per iscritto né altrimenti, e il tempo stringe, allora tutti gli elettori che possono essere presenti decideranno se si deve differire l'elezione. E se giudicheranno all'unanimità o quasi che un ritardo sarebbe estremamente pericoloso per la Società, l'elezione dovrà essere fatta da loro per compromesso e ritenuta universalmente valida.

970. Hanno voto passivo tutti coloro che hanno emesso la professione di *presbiteri della Società*, della quale costituiscono il primo genere di persone.

971. L'indizione della Congregazione suddetta sarà compito del Vicario generale, come si è detto nel capitolo IX della parte X.

972. Il luogo in cui si devono congregare gli elettori che eleggeranno il Generale, sarà ordinariamente la *casa maggiore o generalizia* (D.) di Roma, dove per lo più il Generale avrà la sua residenza; a meno che la maggioranza degli elettori che si devono congregare per un'elezione valida, non concordasse di radunarsi altrove<sup>25</sup>.

(D.) Anche nel caso in cui il Generale soggiornasse per un certo periodo altrove, vi sia comunque a Roma una casa definita *casa maggiore*, a cui qui ci riferiamo. E fino a quando non ci sarà la possibilità di averne una, se ne designi un'altra in cambio.

973. L'elezione avrà luogo il più presto possibile. Tuttavia, se qualche elettore, a causa della

24. Cfr. DSI, 541.

25. Const. P. VIII, c. V, § 1.

distanza o altro giustificato motivo, non potesse mandare tempestivamente il proprio voto, si conceda lo spazio di cinque o al massimo sei mesi, a partire dalla data della lettera di convocazione (D.)<sup>26</sup>. Se però, per la difficoltà del viaggio o qualsiasi altra causa, entro sei mesi non saranno arrivati i voti di coloro che non si radunano in Congregazione, questa si terrà comunque e sarà legittimamente valida.

(D.) Il Vicario generale scriverà questa lettera con la massima urgenza. Nel far ciò, e in tutto quanto riguarda l'elezione, ricorrerà alla consulenza e alla collaborazione degli Assistenti del Generale defunto. Costoro, in ciò che riguarda l'elezione del Generale, dovranno obbedire al Vicario e rispettarlo, come se si trattasse del Generale stesso.

974. La scadenza di sei mesi potrà, secondo le necessità, essere differita dal Vicario<sup>27</sup>, con la maggioranza dei voti degli elettori presenti. Se poi, in questo frattempo, arriveranno prima della Congregazione lettere contenenti voti, anche dopo la scadenza dei sei mesi, saranno valide per l'elezione.

975. Chi ne ha l'incarico, nella lettera in cui informa sulla causa, il luogo e il tempo della Congregazione sia i *presbiteri* della casa diocesana di Roma e i *Prepositi parrocchiali* di tale Diocesi perché si radunino, sia i *Prepositi diocesani* dell'intera Società perché mandino i loro voti (D.), li esorterà anche affinché ciascuno preghi e in ogni parte si dicano Messe per il buon esito dell'elezione del Generale<sup>28</sup>. Inoltre i Superiori daranno ordine affinché tutti coloro che vivono nella Società sotto obbedienza, facciano ogni giorno orazione, e nelle loro Messe si ricordino di raccomandare molto al Signore quelli che si radunano o inviano i propri voti per l'elezione del Generale, perché tutto si svolga come è conveniente per il maggior servizio, lode e gloria del nome di Dio<sup>29</sup>.

(D.) Oltre a quelli che devono venire alla Congregazione per dare il loro voto, bisognerà fare in modo che vengano anche altri, pur senza diritto di voto, per avere, se necessario, maggiore conoscenza delle cose e per trattare, dopo l'elezione, di altri affari<sup>30</sup>, secondo quanto deciderà il Generale eletto.

976. Passato il giorno per cui è stata indetta la Congregazione, l'indomani mattina, convocati solo i Padri sul cui diritto di voto non vi siano dubbi e recitato in ginocchio l'inno dello Spirito Santo con la relativa preghiera, il Vicario presenterà il rendiconto di ciò che è stato fatto riguardo alla Congregazione dopo la morte del Generale. Quindi si stabilirà a maggioranza di voti che i presenti costituiscono la legittima Congregazione<sup>31</sup>.

977. Dopo ciò, se il Vicario e quattro dei suoi Ministri più vicini avranno dubbi circa il legittimo diritto di voto di qualcuno, il Vicario ne parlerà in Congregazione perché si decida che fare. Coloro che saranno giudicati da ammettersi, vengano chiamati e siedano al loro posto<sup>32</sup>.

978. Si proponga alla Congregazione se si debbano sanare tutti i difetti che eventualmente si presenteranno<sup>33</sup>.

979. La Congregazione eleggerà a maggioranza (D.1) e con scrutinio segreto (come si eleggono pure tutti gli altri prima dell'elezione del Generale), un Segretario, che deve servire per la Congregazione generale e per quella particolare dei Deputati, come pure per l'elezione del Preposito ge-

26. *Const. P. VIII, c. V, § 2.*

27. *Const. P. VIII, c. V, § 2. Cfr. C. III, Officium Vicarii § 4, in ISJ I, 527; Off. Vic. § 3, in ISJ II, 47.*

28. *Const. P. VIII, c. V, § 3. Cfr. ESJ P. VI, c. IX, sec. II, § 7.*

29. *Const. P. VIII, c. V, § 4.*

30. *Const. P. VIII, c. VI, B.*

31. *Form. Congr. Gen. c. II, § 7, in ISJ II, 11; ESJ P. VI, c. IX, sec. II, § 7.*

32. *Form. Congr. Gen. c. II, § 8, in ISJ II, 11.*

33. *C. III, Form. El. § 3, in ISJ I, 518; Form. Congr. Gen. c. II, § 9, in ISJ II, 11.*

nerale, al termine dalla quale avrà fine il suo incarico. I voti (che in ogni elezione a scrutinio segreto devono prima essere computati ad alta voce), nell'elezione del Segretario saranno scrutinati dai due presbiteri più anziani insieme al Vicario (D.2). In caso di parità di voti, gli stessi tre daranno a loro volta voti segreti fra quelli che hanno ottenuto la parità, e chi ne avrà due (D.3), sarà Segretario<sup>34</sup>.

(D.1) In questa elezione e in tutte quelle che hanno luogo a *maggioranza di voti*, non si chiederanno i voti degli elettori infermi al di fuori del luogo della Congregazione; ciò si farà solo in quelle che hanno luogo a *maggioranza assoluta*, se i malati si trovano nella stessa casa<sup>35</sup>.

(D.2) E sempre, in qualsiasi votazione a scrutinio segreto, i voti saranno scrutinati, insieme a chi presiede la Congregazione, dai due che in quel caso siedono alla sua destra e alla sua sinistra<sup>36</sup>.

(D.3) In tutti gli atti che hanno luogo prima dell'elezione, il Vicario avrà un singolo voto, con diritto di precedenza in caso di parità e quando la votazione sarà pubblica<sup>37</sup>.

980. Se la Congregazione si terrà in Roma, si definiscano coloro che dovranno recarsi dal Sommo Pontefice per invocare la sua benedizione sull'elezione del Preposito e sugli altri affari da trattarsi in Congregazione<sup>38</sup>.

981. Si elegga a scrutinio segreto uno degli elettori, che terrà il secondo discorso, ovvero esortazione, il giorno dell'elezione. E prima di pronunciarla, la mostrerà al Vicario e ai suoi Ministri più prossimi, i quali lo avviseranno per tempo nel caso vi sia qualcosa da cambiare o da aggiungere<sup>39</sup>.

982. Si elegga anche, a scrutinio segreto, al di fuori del novero degli elettori, uno al quale sarà affidato l'incarico di rinchiudere questi ultimi nel giorno dell'elezione. A costui si aggiungeranno altri quattro scelti dal Vicario<sup>40</sup>.

983. Quindi la Congregazione eleggerà a scrutinio segreto e designerà quattro dei Congregati, di diversa lingua, per quanto possibile. Costoro, insieme al Vicario e ai quattro Viri, alla presenza del Segretario della Congregazione, vedano se vi sia qualche cosa in cui la Società abbia subito o possa in seguito subire un grave danno, rimediabile o sanabile con specifica sollecitudine e azione. Se si troverà qualcosa di questo genere, per mezzo del Segretario si compilerà un questionario ad uso degli elettori. In esso si riporterà soltanto ciò che i padri deputati sanno per certo aver sofferto o temono soffrirà la Società. Le cose poi di cui trattano questi Deputati si decideranno a maggioranza di voti<sup>41</sup> e tutta la discussione sarà limitata e conclusa in quattro giorni al massimo (D.).

(D.) S'impone per obbedienza al Vicario, al Segretario, ai Deputati e a tutti coloro che in qualche modo siano venuti a sapere chi ha denunciato il fatto, di non rivelarne il nome direttamente o indirettamente né alla Congregazione, né ad alcuno, sia della Congregazione o al di fuori di essa, né ad alcuno dei suoi colleghi, a meno che non lo voglia colui stesso che ha denunciato la cosa.

984. A questi Deputati, poi, i singoli elettori e coloro che hanno diritto di voto dopo l'elezione

34. *Const. P. VIII, c. VI, D; C. III, Form. El. § 4, in ISJ I, 518; Form. Congr. Gen. c. II, § 10, in ISJ II, 11. Cfr. C. II, decr. LXXX, in ISJ I, 501.*

35. *Form. Congr. Gen. c. II, § 10, in ISJ II, 11.*

36. *Form. Congr. Gen. c. II, § 10, in ISJ II, 11.*

37. *Form. Congr. Gen. c. II, § 11, in ISJ II, 11.*

38. *C. III, Form. El. § 5, in ISJ I, 518; Form. Congr. Gen. c. II, § 12, in ISJ II, 11.*

39. *C. III, Form. El. § 6, in ISJ I, 518; Form. Congr. Gen. c. II, § 13, in ISJ II, 11.*

40. *C. III, Form. El. § 6, in ISJ I, 518; Form. Congr. Gen. c. II, § 14, in ISJ II, 11.*

41. *C. III, Form. El. § 7, in ISJ I, 518; Form. Congr. Gen. c. II, § 15, in ISJ II, 11-12.*

del Preposito, entro due giorni dall'inizio dell'incarico, riferiranno ciò che hanno notato circa questo affare. Se poi alcuni dei nostri che non fanno parte del loro numero proporranno ai Deputati qualcosa di simile, non si dovranno respingere, pur non dovendoli incitare a ciò. Tuttavia le informazioni provenienti da chi non ha diritto di voto saranno accettate solo se firmate dagli stessi. Chi poi ha diritto di voto, pur potendo dare le proprie informazioni senza firmarle, non potrà tuttavia dare quelle degli altri, anche se elettori, senza la firma degli autori di esse<sup>42</sup>.

985. Due dei Deputati, scelti dal Vicario, metteranno in ordine le proposte insieme al Segretario, in modo tale che si trovino insieme quelle che si riferiscono allo stesso argomento, e siano discusse in Congregazione dai Deputati, i quali sceglieranno le principali, lasciando da parte quelle che sembrano meno importanti o non attinenti alla compilazione del questionario. Infatti si accetteranno solo quelle che hanno che vedere con l'elezione, evitando quelle che si riferiscono a persone o a questioni attinenti specifici individui, quali lamentele, giustificazioni, accuse e simili. Queste e analoghe cose devono essere denunciate dai Deputati e da tutta la Congregazione (caso mai venissero proposte ad essa) a coloro che si designeranno dopo l'elezione del Generale, a meno che non si tratti di brogli elettorali, che i giudici sono tenuti a conoscere<sup>43</sup>.

986. Non sarà necessario che il questionario compilato dai Deputati venga letto pubblicamente in Congregazione, ma basterà che sia comunicato ai singoli elettori prima che comincino i quattro giorni, o almeno al loro inizio. Sarà tuttavia necessario che i Deputati che riceveranno dagli elettori richieste per meglio comprendere ed interpretare il questionario, forniscano, nei limiti in cui si ritiene che questo giovi all'elezione del futuro Generale, informazioni in merito allo stato della Società, e circa ciò che ha subito o si teme subirà<sup>44</sup>.

987. Prima dell'elezione nulla dev'essere proposto alla Congregazione generale che non sia attinente all'elezione stessa. Inoltre, ciò che sembra bene proporsi deve prima essere definito a pluralità di voti dal Vicario insieme ai Deputati; se poi qualcuno si riterrà insoddisfatto, potrà fare proposte in Congregazione. Tuttavia, la Congregazione, pur non potendo redigere decreti prima dell'elezione, potrà comunque determinare e attuare tutto ciò che riterrà pertinente o utile a tale elezione<sup>45</sup>.

988. Nel caso in cui si debba proporre alla Congregazione qualcosa di notevole importanza relativa all'elezione, lo si faccia in un solo giorno, presentando le ragioni favorevoli e contrarie. Se poi si volessero maggiori dettagli, li si domandi al Vicario o ad altri elettori, dando i propri pareri il giorno seguente. Questo, come pure tutto ciò che si dovrà trattare prima dell'elezione, si decida a maggioranza di voti. Se poi si proponessero cose di minore importanza, si trattino in questo stesso giorno o nel successivo, a giudizio del Vicario e con il consenso della Congregazione<sup>46</sup>.

989. Chiunque sapesse che qualcuno ha brigato o briga per ottenere la carica di Preposito generale, per sé o per altri, direttamente o indirettamente, dandosi da fare o manifestando indizi in tal senso; o che ha cercato in qualche modo di ostacolare o danneggiare la sincerità e la piena libertà dell'elezione (D.), sotto pena di scomunica *latæ sententiæ*, sarà obbligato a manifestare la cosa al Vicario o ad uno dei *presbiteri* presenti più anziani, che poi la comunicherà al Vicario. E chi fosse provato colpevole di tale ambizione, sia privato della voce attiva e passiva come inabile ad elegge-

42. C. III, *Form. El.* § 8, in *ISJI*, 518; *Form. Congr. Gen.* c. II, § 16, in *ISJII*, 12.

43. *Form. Congr. Gen.* c. II, § 17, in *ISJII*, 12.

44. *Form. Congr. Gen.* c. II, § 18, in *ISJII*, 12.

45. C. III, *Form. El.* § 9, in *ISJI*, 519; *Form. Congr. Gen.* c. II, § 19, in *ISJII*, 12.

46. C. III, *Form. El.* § 9, in *ISJI*, 518-519; *Form. Congr. Gen.* c. II, § 20, in *ISJII*, 12. Cfr. C. I, decr. III, in *ISJI*, 453; C. II, decr. LXXXVIII, in *ISJI*, 502.

re e ad essere eletto, e non sia ammesso né in questa né in un'altra Congregazione<sup>47</sup>.

(D.) Chi fosse accusato di questa ambizione, per essere privato della voce attiva e passiva come persona inabile, bisognerebbe che fosse chiaramente dimostrato colpevole mediante testimoni, oppure che la verità dei punti che gli sono stati imputati risultasse sufficientemente accertata attraverso qualsiasi via atta a provarla. Però, quando le prove rendessero il sospetto molto probabile, ma non assolutamente certo, l'individuo non dovrebbe essere votato da coloro che affermano di conoscere questa probabilità, ma non sarà privato del diritto di voto come inabile. E si dovrà evitare di rendere di pubblico dominio il sospetto, tanto più se non risultasse provabile, perché, in tal caso, non si deve in alcun modo danneggiare chi fu accusato ingiustamente.

Giudice di tutto questo sarà il Vicario insieme ai Provinciali presenti, chiamando tre o quattro dei Ministri più prossimi al Preposito defunto. La condanna, poi, dev'essere suffragata almeno dalla maggioranza concorde dei giudici. Chi poi darà un giudizio contrario a quel che sente, incorrerà *ipso facto* nella scomunica.

Se l'accusato in questione fosse il Vicario stesso o qualcuno dei giudici incaricati, daranno il giudizio gli altri Provinciali presenti e quattro fra coloro che erano più prossimi al Generale defunto, lasciando fuori chi è accusato. Ciascuno poi alle cui orecchie giungesse notizia di tale infamia, si rechi dai suddetti e la renda loro nota<sup>48</sup>.

La sentenza di questi giudici, poi, deve essere accettata senza possibilità di appello. E se qualcuno fosse del parere di essere stato giudicato ingiustamente, potrà far ricorso alla Congregazione ad elezione avvenuta. Se però non si sarà giustificato in modo sufficiente, sarà punito a giudizio della Congregazione<sup>49</sup>.

990. Le denunce di ambizione si giudicheranno tutte prima che s'inizino i quattro giorni precedenti l'elezione (a meno che proprio in questi giorni si scopra che qualcuno ha dato o dà segno di ambizione), senza chiedere consiglio ad alcuno che non faccia parte della Congregazione. Tutti, sia chi accusa sia chi testimonia, sono tenuti al segreto con ognuno, tranne con gli elettori nei quattro giorni dedicati alla raccolta d'informazioni. Anzi, anche i giudici, prima di pronunciarsi, non devono riferire agli elettori ciò che hanno saputo in qualità di giudici. E se qualcuno di essi non avrà mantenuto il segreto, sia per ciò stesso privato del suo incarico, e il giudizio si riservi agli altri giudici; poi, ad elezione avvenuta, sia punito a discrezione della Congregazione, insieme a quelli da cui i giudici si fecero consigliare, a coloro che accusarono e ai testimoni che non tennero il segreto; e con più severità se si scopre che hanno agito calunniosamente. Inoltre, i giudici cui spetta informarsi sui casi d'ambizione prima dell'elezione, dopo di essa, durante il tempo che resta alla Congregazione, s'informeranno anche (sempre mantenendo il Vicario il posto che gli spetta nella Congregazione) intorno a quanto pare essere stato commesso contro le Costituzioni dalla morte del Generale all'elezione del nuovo; e avranno l'autorità d'inquisire i sospetti e di punire quelli dimostrati colpevoli, secondo la gravità di quanto hanno commesso, non solo privandoli temporaneamente o per sempre del diritto di eleggere o di essere eletti, ma rendendoli inabili a qualsiasi carica ed ufficio, e comminando a loro discrezione altre pene. Il Preposito generale sarà sempre presente e presiederà il giudizio secondo la sua prudenza e il suo paterno affetto verso tutti, senza dare il proprio voto, anche se prima dell'elezione era uno dei giudici. Se poi si tratta di ambizione nell'elezione degli Assistenti personali, il Generale stesso avrà il compito di giudicare. Non sarà comunque consentito avviare dispute o accettare denunce nei confronti del Generale o circa la sua elezione<sup>50</sup>.

991. Prima dei quattro giorni, si proponga la questione se si debbano aspettare gli assenti o e-

47. *Const. P. VIII, c. VI, § 2; Form. Congr. Gen. c. II, § 21, in ISJ II, 13. Cfr. C. I, decr. VII, in ISJ I, 456; C. III, Form. El. § 15, in ISJ I, 520; Cens. c. I, § 1, in ISJ II, 1.*

48. *(Const. P. VIII, c. VI, A. Cfr. Form. Congr. Gen. c. II, § 23, in ISJ II, 13.*

49. *Form. Congr. Gen. c. II, § 23, in ISJ II, 13.*

50. *Form. Congr. Gen. c. II, § 24, in ISJ II, 13-14.*

leggere il Preposito. Se poi si decidesse di non aspettarli, si riservi comunque il loro posto in Congregazione, caso mai arrivassero<sup>51</sup>.

992. Ciò fatto, quattro giorni prima dell'elezione del Preposito, la mattina si elegga l'Assistente all'elezione secondo le procedure stabilite più sopra per l'elezione del Segretario. Poi, dopo l'elezione dell'Assistente<sup>52</sup>, il Vicario generale parli a tutti ed esorti a fare l'elezione come è conveniente per il maggior servizio di Dio e il buon governo della Società. E, oltre a questo giorno, i Congregati occuperanno gli altri tre per raccomandarsi a Dio e per prendere meglio in considerazione quale fra i *presbiteri* di tutta la Società sarà più idoneo a tale carica. E prenderanno informazioni presso chi potrà darle bene, senza però prendere alcuna decisione su chi eleggere fino a quando non entreranno e saranno chiusi nel luogo dell'elezione (D.)<sup>53</sup>.

(D.) Anche i Prepositi diocesani che non possono essere presenti alla Congregazione, non appena saranno informati per lettera dell'elezione del nuovo Preposito, si raccomanderanno caldamente a Dio e chiederanno agli altri di aiutarli con la loro preghiera.

Inoltre, prima di decidere entro di sé quali fra coloro che conoscono ritengono più di tutti da eleggersi per il bene comune, riflettano per alcuni giorni e discutano della cosa con le persone più degne di stima tra quelle che vivono presso di loro, tenendo conto della loro opinione. Essi, tuttavia, dovranno tenere segreto ciò che si è trattato fra loro e il Preposito.

Inoltre, dato che è di molto aiuto che il Preposito generale sia persona quanto più possibile ben voluta e stimata da tutti, i Prepositi che dovranno votare, si informeranno, durante la visita annuale, presso ciascun presbitero della Società (dopo aver lasciato loro abbastanza tempo per riflettere) da chi, in caso di elezione del Preposito generale, vorrebbe essere governato fra tutti quelli della Società che conosce meglio. E questi presbiteri, dinanzi a Dio e in virtù di obbedienza, renderanno noto al Preposito tutto quanto pensano in merito; questi terrà conto dei desideri di tutti, e in tal modo saprà chi tende ad eleggere la maggior parte dei *presbiteri della Società* appartenenti alla sua giurisdizione, dando molto peso alla loro opinione.

E pur essendo utile che ciascun Preposito diocesano si preoccupi di conoscere le persone più degne della Società e di averne un elenco, tuttavia non parlerà anzitempo con altri di questo affare e non deciderà alcunché prima dell'elezione.

993. Durante i quattro giorni nessun congregato uscirà di casa senza il permesso del Vicario, che non lo concederà prima di aver parlato con i quattro Viri e con l'Assistente dell'elezione, facendo loro presente quando vorrà uscire lui stesso di casa, e aspettando il consenso di tre di loro in entrambi i casi. I Superiori, inoltre, non permetteranno ad alcuno, se non vi è urgente necessità, di uscire dalla casa o dal collegio in cui si svolge la Congregazione, affinché gli elettori si dedichino alla raccolta di informazioni e, insieme a tutti gli altri, alla celebrazione di Messe, ai digiuni ed alle penitenze. E il Vicario distribuisca a sua discrezione i digiuni, le penitenze e le preghiere da farsi in tale circostanza<sup>54</sup>.

994. Gli elettori, nessuno escluso, richiederanno informazioni solo durante i quattro giorni e solo ad altri elettori<sup>55</sup>.

995. E ciascuno dovrà informarsi su quei presbiteri di quattro voti che ritiene idonei alla carica di Preposito generale, siano essi assenti o presenti<sup>56</sup>.

51. C. III, *Form. El.* § 11, in *ISJ I*, 519; *Form. Congr. Gen. c. II*, § 25, in *ISJ II*, 14.

52. C. III, *Form. El.* § 12, in *ISJ I*, 519; *Form. Congr. Gen. c. II*, § 26, in *ISJ II*, 14.

53. *Const. P. VIII*, c. VI, § 1.

54. C. III, *Form. El.* § 13, in *ISJ I*, 519; *Form. Congr. Gen. c. III*, § 27, in *ISJ II*, 14. Cfr. C. I, decr. XIX, in *ISJ I*, 459.

55. C. III, *Form. El.* § 14.1-2, in *ISJ I*, 519; *Form. Congr. Gen. c. III*, § 28, in *ISJ II*, 14. Cfr. C. I, decr. VI, c. I, in *ISJ I*, 454; C. II, decr. XIII, in *ISJ I*, 484.

56. C. III, *Form. El.* § 14.3, in *ISJ I*, 519; *Form. Congr. Gen. c. III*, § 29, in *ISJ II*, 14. Cfr. C. I, decr. VI, c. II, in *ISJ I*, 454.

996. Si devono chiedere ed esporre i difetti che possono pregiudicare ad una conveniente elezione, lasciando da parte quelli che non c'entrano con essa; e questo si farà a norma delle Costituzioni e seguendo il questionario compilato, come s'è detto, dai Deputati. Tuttavia, a nessuno si dovrà impedire di chiedere altre cose che riterrà opportuno domandare<sup>57</sup>.

997. Sarà anche il caso di chiedere a chi fornisce le informazioni, se ha qualcosa da aggiungere sulla persona di cui gli si chiede, se ritenga ci si debba informare presso altri e se qualcuno tra quelli a cui si devono chiedere informazioni, ne possa fornire di più precise e sicure su qualche argomento (D.)<sup>58</sup>.

(D.) Non si chieda se l'uno o l'altro sia idoneo a questa carica, ma solo ciò da cui lo si possa desumere. E l'intenzione di chi ricerca informazioni sia pura da affetti disordinati, né si lasci guidare da affetti umani, nonché viziosi; costui abbia invece davanti agli occhi soltanto la gloria di Dio e il buon governo della Società, ordinato al comune bene delle anime.

E non solo colui che s'informa non dovrà nutrire ambizioni, ma neppure dovrà tendere o mostrare di tendere ad escludere od ammettere l'uno o l'altro dei candidati; e ciò anche quando si tratta di eleggere il Segretario e i Deputati. Inoltre, quando riceverà informazioni su uno dei candidati, conservi l'altro orecchio per gli altri e il cuore per Dio, ricordando che giurerà di eleggere colui che avrà ritenuto più idoneo<sup>59</sup>.

998. Se qualcuno nelle informazioni sarà venuto a conoscenza di qualche fatto grave che non deve essere divulgato, mantenga il segreto in virtù di santa obbedienza; tenendo a mente la carità, eviti assolutamente di esporre a qualcun altro i difetti uditi, e specialmente di nominare o indicare in qualche modo la persona che li ha riferiti<sup>60</sup>.

999. Dopo aver ricevuto le informazioni, è necessario riflettere e dibattere, ma soprattutto pregare, per implorare da Dio, fonte della sapienza, di poter bene decidere e scegliere chi sarà più gradito a lui e di poter fondare la propria speranza su questa grazia divina più che sull'operato umano. Pertanto, l'elettore ricordi di tenere a freno non solo la volontà, ma anche il giudizio personale, dal prendere una decisione definitiva, fino all'ingresso nel luogo della clausura, in cui, dopo aver pregato, ciascuno dovrà decidere chi eleggere (D.)<sup>61</sup>.

(D.) Nessuno dovrà fornire informazioni a chi non le ha chieste, e colui che l'avrà fatto sia denunciato ai giudici come reo di ambizione. Inoltre, chi risponde si guardi da sentimenti umani, e non solo dall'ambizione, ma anche da qualsiasi inclinazione che non provenga dalla volontà di onorare Dio, e di favorire il bene comune e il buon governo della Società<sup>62</sup>.

Si devono evitare sia la falsità, sia l'eccesso e l'esagerazione; ciascuno riferisca le cose senza avventatezza, ma con raziocinio e prudenza, distinguendo ciò che è sicuro da ciò che è supposto, o da ciò che è semplicemente sentito dire, come colui che agisce al cospetto di Dio e che gli renderà conto di ciò che ha detto nelle proprie informazioni. Inoltre, chi è venuto a conoscenza del difetto di qualcuno, se interrogato lo riferisca (precisando comunque il nome di quello da cui l'ha saputo) e rimandi a lui chi lo interroga.

Infine, se qualcuno riceverà lettere anonime circa l'eleggere o meno qualche candidato, le distrugga immediatamente e non le mostri ad alcuno, a meno che, a causa della gravità del contenuto, non ritenga opportuno riferire la cosa al Vicario o al Preposito generale, oppure, sotto il vincolo del segreto, a qualcuno degli altri

57. C. I, decr. VI, c. IV, in *ISJ I*, 454; C. I, decr. VI, c. V, in *ISJ I*, 455; C. III, *Form. El.* § 14.4, in *ISJ I*, 519; *Form. Congr. Gen.* c. III, § 30, in *ISJ II*, 14.

58. C. I, decr. VI, c. IV, in *ISJ I*, 454; C. III, *Form. El.* § 14.4, in *ISJ I*, 519; *Form. Congr. Gen.* c. III, § 31, in *ISJ II*, 14-15.

59. C. I, decr. VI, c. V, in *ISJ I*, 454-455; C. III, *Form. El.* § 14.5, in *ISJ I*, 519-520; *Form. Congr. Gen.* c. III, § 32, in *ISJ II*, 15; *Form. Congr. Gen.* c. III, § 33, in *ISJ II*, 15.

60. C. I, decr. VI, c. IV, in *ISJ I*, 455; C. III, *Form. El.* § 14.5, in *ISJ I*, 520; *Form. Congr. Gen.* c. III, § 34, in *ISJ II*, 15. Cfr. *Cens.* c. I, § 1, *præcepta*, in *ISJ II*, 2.

61. C. I, decr. VI, c. V, in *ISJ I*, 455; C. III, *Form. El.* § 14.5, in *ISJ I*, 520; *Form. Congr. Gen.* c. III, § 35, in *ISJ II*, 15.

62. C. I, decr. VI, c. VI, in *ISJ I*, 455; C. III, *Form. El.* § 14.6, in *ISJ I*, 520; *Form. Congr. Gen.* c. III, § 36, in *ISJ II*, 15.

congregati per chiedere consiglio<sup>63</sup>.

1000. La sera del giorno precedente l'elezione, nel luogo designato si collochi l'altare con il crocifisso, una predella e un tavolo (a cui siederanno il Vicario, il Segretario e l'Assistente) e l'urna in cui s'introdurranno i voti. Si prepari anche il numero necessario di schede, sulle quali sarà scritto da una parte il giuramento e dall'altra la formula dell'elezione, in modo tale che l'elettore debba scrivervi soltanto il nome dell'eletto e il proprio<sup>64</sup>.

1001. Infine, sempre nel luogo della Congregazione, si trasporti la cassetta sigillata in cui sono custoditi i voti inviati fino a quel momento dagli assenti (D.); questa cassa sarà chiusa con due diverse chiavi, custodite l'una dal Vicario e l'altra dal primo dei quattro Viri. Inoltre, nel luogo della Congregazione vi sarà uno stipo chiuso a chiave in cui si custodirà la cassetta, che verrà estratta quando presenti saranno stati raccolti.

(D.) Le schede con i voti saranno identiche tanto per gli assenti che per i presenti, non dovranno contenere altro che quanto è stato detto e dovranno essere chiuse, se possibile, con il sigillo della casa maggiore da cui provengono. Tali schede s'inseriranno nelle lettere che gli assenti invieranno al Vicario generale; in esse vi sia la dichiarazione che sono state osservate tutte le cose prescritte, che saranno elencate una per una, con particolare riguardo al giuramento, senza però rivelare il voto. E il Vicario non aprirà queste lettere se non è presente il primo dei quattro Viri, cui spetta il compito di custodirle.

1002. Il giorno dell'elezione, cioè il primo dopo questi tre, il Vicario o quegli da lui designato, celebrerà la Messa dello Spirito Santo, che tutti dovranno ascoltare, ricevendo il santissimo corpo di Cristo (D.)<sup>65</sup>.

(D.) Anche gli assenti, prima di scrivere le lettere con i voti, celebreranno una Messa in privato con questa intenzione.

1003. Quindi, al suono della campana di casa (che suonerà dalla Comunione fino al momento della chiusura nell'aula), quelli che hanno diritto di voto si rechino in Congregazione, preceduti dalla croce, mentre gli altri cantano il *Veni Creator Spiritus*; anche gli elettori, in Congregazione, reciteranno tale inno, a strofe alternate e a voce bassa, e dopo la chiusura, gli altri reciteranno le litanie e pregheranno incessantemente fino ad elezione avvenuta<sup>66</sup>.

1004. Gli elettori, poi, saranno rinchiusi nel luogo della Congregazione dai Deputati eletti a questo scopo, in modo che non ne possano uscire. E non si dia loro da mangiare se non pane e acqua, fino a che non avranno eletto il Generale. In questo luogo tutti faranno silenzio, in modo che nessuno parli con un altro di quello che riguarda l'elezione, eccetto che si tratti di questione che gli sembra necessaria e alla presenza di tutti (D.)<sup>67</sup>.

(D.) In questo luogo, tuttavia, non sarà ammessa da parte di chicchessia alcuna dichiarazione od altro che possa impedire, ostacolare o ritardare in qualsiasi modo l'elezione<sup>68</sup>.

1005. Dopo la chiusura degli elettori, prima di tutto, chi ne è stato incaricato, tenga un sermo-

63. C. I, decr. VI, c. VI, in *ISJ I*, 455; C. III, *Form. El.* § 14.6, in *ISJ I*, 520; *Form. Congr. Gen.* c. III, § 37, in *ISJ II*, 15. Cfr. C. III, *Form. Congr. Prov.*, c. III, § 8, in *ISJ I*, 526; C. XII, decr. XLIV, in *ISJ I*, 657.

64. C. III, *Form. El.* § 17, in *ISJ I*, 520; *Form. Congr. Gen.* c. III, § 38, in *ISJ II*, 15.

65. *Const. P.* VIII, c. VI, § 3; *Form. Congr. Gen.* c. IV, § 39, in *ISJ II*, 16. Cfr. C. I, decr. X, in *ISJ I*, 457; C. III, *Form. El.* § 18, in *ISJ I*, 521.

66. *Const. P.* VIII, c. VI, § 4; C. I, decr. X, in *ISJ I*, 457; C. III, *Form. El.* § 18, in *ISJ I*, 521; *Form. Congr. Gen.* c. IV, § 39, in *ISJ II*, 16.

67. *Const. P.* VIII, c. VI, § 4; *Form. Congr. Gen.* c. IV, § 40, in *ISJ II*, 16.

68. *Form. Congr. Gen.* c. IV, § 40, in *ISJ II*, 16.

ne, esortando, in termini generali (senza, cioè, dar segno di accennare a qualcuno in particolare) ad eleggere un Generale quale si conviene per il maggior servizio di Dio. Quindi, ciascuno per proprio conto, pregherà Dio per un'ora e, senza farne parola con alcuno, di fronte al suo Creatore e Signore prenderà la decisione in base alle informazioni ricevute, senza far conto di quelle nuove, che nel luogo dell'elezione non si devono ricercare. E solo per mezzo delle informazioni precedenti, e con la grazia sia illuminante che deduttiva ricevuta da Dio prima e in quel luogo, eleggerà il Preposito generale, che si deve scegliere tra i presbiteri di quattro voti assenti o presenti<sup>69</sup>.

1006. Terminata la preghiera, il Vicario, stando in piedi, assolverà tutti gli altri in questi termini: «Io N., Vicario generale della Società della Carità, per l'autorità concessa alla mia indegna persona da Dio onnipotente per il tramite della Sede Apostolica, vi assolvo da qualsiasi giudizio di scomunica, sospensione ed interdetto, e da qualsivoglia altro giudizio, punizione e pena; inoltre, vi dispenso in quanto è necessario da qualunque irregolarità (purché non siate incorsi in giudizi, punizioni, pene ed irregolarità per difetti connessi a questa elezione) in ordine alla legittima elezione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen». E il sacerdote con più anni di professione assolverà il Vicario nei medesimi termini. Se poi, dopo l'assoluzione, risultasse che un eletto sia stato coinvolto in qualche censura o irregolarità connessa all'elezione, ciò non danneggerà in alcun modo il Preposito, sicché non lo si ritenga legittimamente eletto<sup>70</sup>.

1007. Data l'assoluzione<sup>71</sup>, ciascuno per proprio conto definirà tre persone, tra cui quella che sceglie per prima, seguita, se questa non si potrà eleggere, da quelle che sceglie per seconda e per terza. Poi scriverà personalmente sulla scheda i nomi dei tre che pensa siano da eleggersi nell'ordine in cui li ha scelti, uno sotto l'altro, distinti da un numero, secondo il seguente schema<sup>72</sup> (D.1)

Scelgo come Preposito generale <sup>73</sup>		
1	N. N.	oppure:
2	N. N.	o:
3	N. N.	* * *
"	" "	N. N.

E apporrà la propria firma. Per tutto questo si conceda lo spazio di un'ora al massimo (D.2)<sup>74</sup>.

(D.1) A nessuno è permesso scrivere più di un nome in ciascuno spazio o ripetere lo stesso nome in più spazi o di lasciare qualche spazio vuoto; nel caso ciò avvenga, tali schede siano bruciate come nulle. Quindi non è assolutamente permesso scrivere nei rispettivi spazi più o meno di tre nomi.

69. *Const. P. VIII, c. VI, § 4; Const. P. VIII, c. VI, § 6; C. III, Form. El. § 19, in ISJ I, 521; Form. Congr. Gen. c. IV, § 41, in ISJ II, 16. Cfr. C. I, decr. XIII, in ISJ I, 457.*

70. *C. I, decr. XV, in ISJ I, 458; C. II, decr. XXIII, in ISJ I, 486; C. III, Form. El. § 23, in ISJ I, 521; Form. Congr. Gen. c. IV, § 42, in ISJ II, 16. Cfr. Const. P. VIII, c. VI, § 6, E.*

71. *Cfr. C. III, Form. El. § 24, in ISJ I, 521; Form. Congr. Gen. c. IV, § 43, in ISJ II, 16-17.*

72. *Cfr. Const. P. VIII, c. VI, § 6; C. I, decr. XIII, in ISJ I, 457; C. III, Form. El. § 17, in ISJ I, 520; Form. Congr. Gen. c. IV, § 43, in ISJ II, 16-17.*

73. *Cfr. C. III, Form. El. § 17, in ISJ I, 520-521; Form. Congr. Gen. c. III, § 38, in ISJ II, 15.*

74. *Const. P. VIII, c. VI, § 6.*

(D.2) Le schede che tre o quattro dei Ministri più prossimi al Preposito defunto, il Vicario generale e i Provinciali ritenessero dubbie in quanto non risultasse chiara l'intenzione del votante, saranno nulle, e non impediranno l'elezione, che si farà con le altre schede.

1008. Nel frattempo, il Vicario estrarrà dallo stipo la cassa contenente i voti degli assenti e la collocherà sul tavolo. Poi, quando tutti avranno ripreso posto dopo aver scritto i nomi, il Vicario e un altro dei custodi diranno: «Giuro di fronte al Signore che in questa cassetta (e la tocchi con la mano) sono conservati tutti i voti che devono essere conservati (D.), mandati finora dagli assenti che hanno diritto di voto nell'elezione del Preposito generale».

(D.) Se tra i voti degli assenti ve ne fosse qualcuno non valido perché privo dell'attestazione del giuramento, i custodi non dovranno riporre nella cassetta la scheda relativa a quel voto, ma la dovranno mostrare chiusa ai congregati e bruciarla dinanzi a loro.

1009. Poi di nuovo, il Vicario, il Segretario e l'Assistente, stando in piedi presso il tavolo, ciascuno di fronte a Dio, giureranno di accettare onestamente e di rendere pubblici i voti, nei seguenti termini: «Chiamo a testimonio Iddio, al cui sguardo tutto è palese, che riceverò fedelmente e renderò pubblici i voti, e che adempirò con sincero zelo ciò che fa parte del mio ufficio. Dichiaro anche al cospetto della Maestà divina e di tutta la Società, che qui rappresentiamo, che non voglio ammettere né escludere alcuno che non debba esserlo»<sup>75</sup>.

1010. Fatta questa dichiarazione, il Segretario, stando in piedi vicino al tavolo, dirà al Vicario: «Padre, dà il tuo voto, in nome di Gesù». Allora il Vicario, alzandosi in piedi, s'inginocchierà di fronte al crocifisso e facendosi il segno della croce, leggerà il giuramento scritto o stampato a tergo della scheda (D.); indi rialzandosi e mostrando con due dita il suo voto chiuso, lo introdurrà nell'urna; e inchinandosi di nuovo davanti al crocifisso, tornerà al suo posto; quindi dirà ai suoi due soci e agli altri: «Tutti, nell'ordine, rechino i propri voti in nome di Gesù». Allora, alzandosi, il Segretario, l'Assistente e poi tutti gli altri giureranno nello stesso modo e recheranno il voto sull'esempio del Vicario<sup>76</sup>.

(D.) La formula del giuramento sarà questa: «Io N. chiamo a testimonio Gesù Cristo, che è l'eterna sapienza, che scelgo e nomino come Preposito generale della Società della Carità colui che ritengo il più adatto a ricoprire questa carica».

E quanto al fatto che tutti giurano di eleggere colui che riterranno nel Signore il più adatto a ricoprire questa carica, si dichiara che, se qualcuno riterrà due o più egualmente idonei, gli sarà lecito votare chi vuole<sup>77</sup>.

I Prepositi diocesani assenti, dopo che avranno scritto i loro voti e li avranno chiusi, come s'è detto, nella loro lettera, prima di spedirla convocheranno tutti i presbiteri e i coadiutori della casa maggiore, e giureranno davanti a loro di non aver scritto nella lettera che vedono altro se non i nomi di coloro che al cospetto di Dio, messo da parte tutto il resto, hanno ritenuto più degni di essere a capo della Società. E due dei *presbiteri* con più anni di professione presenti in quella casa diocesana, dopo che uno di essi avrà dato l'assoluzione, riceveranno il giuramento a nome della Società e consegneranno al loro Preposito l'attestato scritto di ciò; ove un tale attestato mancherà, il voto sarà nullo.

I vocali assenti non Prepositi, dovranno fare lo stesso giuramento nelle mani di almeno due presbiteri e riportare il medesimo attestato dell'avvenuto giuramento.

1011. Poi nel mezzo, dopo che i custodi avranno aperto anche la cassetta che contiene i voti inviati dagli assenti e l'avranno collocata sopra il tavolo, il Segretario deporrà in essa tutte le sche-

75. C. I, decr. XV, in *ISJ I*, 458; C. III, *Form. El.* § 22, in *ISJ I*, 521; *Form. Congr. Gen.* c. IV, § 45, in *ISJ II*, 17. Cfr. *Const. P.* VIII, c. VI, § 6; *DS III*, 139.

76. C. I, decr. XVI, in *ISJ I*, 458; C. III, *Form. El.* § 25, in *ISJ I*, 521-522; *Form. Congr. Gen.* c. IV, § 46, in *ISJ II*, 17).

77. *Const. P.* VIII, c. VI, F; C. I, decr. XVI, in *ISJ I*, 458; C. I, decr. XVI, in *ISJ I*, 458; C. III, *Form. El.* § 17, in *ISJ I*, 520 - *El.* § 25, in *ISJ I*, 522; *Form. Congr. Gen.* c. III, § 38, in *ISJ II*, 15-16. Cfr. *ESJP.* VI, c. I, sec. I, § 8.

de raccolte. E subito dopo, sempre nel mezzo, il medesimo Segretario con due che lo assisteranno e vedranno i voti, nominerà soltanto gli eletti nell'ordine in cui sono scritti, e almeno quattro a ciò designati scriveranno separatamente i nomi, restando ciascuno al proprio posto.

1012. Terminato lo spoglio, il Segretario con gli Assistenti calcolerà i voti alla presenza di tutti, in modo che si veda chi è risultato Preposito generale. E questi dev'essere eletto, come suol dirsi, a *maggioranza assoluta di voti*. In ciò si osserverà quanto segue<sup>78</sup>.

- 1) Se uno tra quelli scritti in primo luogo nelle schede risulta aver ottenuto più della metà dei voti, cioè un numero di voti superiore alla metà delle schede, questi sarà Preposito generale.
- 2) E se nessuno di coloro votati in primo luogo avrà ottenuto tale numero, allora, a cominciare da quello tra costoro che ha ottenuto più voti, si aggiungano, se ve ne sono, i voti ottenuti in secondo luogo; e se raggiungerà così più della metà dei voti, sia Preposito generale.
- 3) Se però il numero dei voti a suo favore non arriva così in alto, si faccia lo stesso con gli altri nominati in primo luogo, e sia Preposito, come si è detto, quegli che per primo avrà ottenuto più della metà dei voti con l'aggiunta di quelli ricevuti in secondo luogo.
- 4) Ma se nemmeno tra quelli votati in primo luogo, anche con l'aggiunta dei voti ottenuti in secondo luogo, avrà raggiunto più della metà dei voti, sia Preposito colui che avrà ottenuto più della metà dei voti in secondo luogo.
- 5) E se nessuno l'ha ottenuta, allora si dispongano in ordine numerico tutti coloro che sono nominati in primo e in secondo luogo, presi tutti insieme; e se due sono alla pari, si preferisca colui che ha ottenuto più voti in primo luogo. Poi, cominciando dal primo nel suddetto ordine e scendendo via via agli altri, si aggiungano i voti che ciascuno ha ottenuto in terzo luogo; e sia Preposito colui che, secondo tale ordine discendente, avrà ottenuto più della metà dei voti.
- 6) E infine, se ancora non risulterà eletto il Preposito, si nominerà a tale carica colui che avrà ottenuto più della metà dei voti in terzo luogo, anche se non è stato nominato in alcuno dei primi due.
- 7) Se poi si fosse in dubbio circa l'ordine in cui si devono prendere i voti del secondo o del terzo luogo, in quanto più d'uno hanno ottenuto pari numero di voti nel primo e nel secondo luogo, si scelga colui che ha ottenuto più voti nel terzo, e se, sommando questi ultimi, ottiene più della metà dei voti, sia Preposito.

1013. Se dopo aver seguito questa procedura non risulta ancora un eletto, non essendosi trovato uno che abbia ricevuto più della metà dei voti, o avendo due o più candidati ottenuto in primo, secondo e terzo luogo più della metà dei voti; allora i soli elettori presenti, nello stesso giorno e senza allontanarsi dal luogo della Congregazione, rifacciano la votazione e con nuove schede ciascuno indicherà, nel primo caso, tre fra quelli soltanto che saranno stati nominati nel precedente spoglio; nel secondo caso, solo quello che ritengono sia da preferirsi fra coloro che hanno ottenuto la parità di voti. Quindi, osservato tutto ciò che è stato detto e rifatto come sopra il calcolo dei voti, si considererà eletto alla carica di Generale colui che avrà ottenuto i due terzi dei voti degli elettori presenti. E questa votazione si dovrà e potrà ripetere quante volte sarà necessario, finché il Generale risulterà eletto.

1014. Il Vicario generale (D.1) stenderà subito il decreto di elezione nella seguente forma: «Poiché nella piena e legittima Congregazione, più della metà degli elettori, stando al confronto del numero dei voti, ha nominato e scelto il rev. padre N.; io N., per autorità della Sede Apostolica e di tutta la Società, eleggo il suddetto padre N. alla carica di Preposito generale della Società della

78. Cfr. DS I, 542.

Carità. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen» (D.2). Roma, o in altro luogo<sup>79</sup>.

(D.1) Se l'eletto fosse lo stesso Vicario, sarà il Segretario a pubblicare i voti e a compilare il decreto, e il decreto sarà scritto dalla Società e sarà sottoscritto dal *presbitero* con più anni di professione tra i presenti e convalidato con il sigillo della Società<sup>80</sup>.

(D.2) Tutti sono tenuti a concordare a che sia Preposito generale colui che è stato scelto dalla maggioranza nel modo suddetto. Infatti, questa è la forma di elezione prescritta dalle Costituzioni a cui si sottomettero coloro che sono entrati nella Società. Dichiariamo dunque che questa costituzione obbliga gravemente la coscienza di tutti i fratelli.

1015. Avvenuta la promulgazione da parte del Vicario di fronte alla Congregazione, nessuno può cambiare il proprio voto, e neppure, una volta fatta l'elezione, intenterne un'altra. E osservi ciò chi non vuol passare per scismatico e per distruttore della Società, e non vuole incorrere nella pena di scomunica *latæ sententiæ* e in altre gravi censure, ad arbitrio dell'Istituto, al quale torna di vantaggio ogni genere di unione e concordia a gloria di Dio<sup>81</sup>.

1016. Quindi, tutti si accosteranno a prestare riverenza e obbedienza al Preposito generale, se l'eletto sarà presente (D.1), e, inginocchiati, gli baceranno la mano. L'eletto, a sua volta, non può rifiutare né l'elezione né la riverenza, ricordandosi in nome di chi deve accettare. Se poi sarà assente (D.2), il Vicario accoglierà la promessa d'obbedienza a nome dell'eletto, che sarà immediatamente informato dell'elezione e riceverà la riverenza appena arriverà (D.3). Dopo la promessa di obbedienza e la prestata riverenza, tutti insieme reciteranno il *Te Deum laudamus*<sup>82</sup>.

(D.1) Cominceranno il Vicario con il Segretario e l'Assistente, o, se fosse eletto uno di essi, i due restanti<sup>83</sup>, seguiti da tutti gli altri.

(D.2) Se l'eletto si trovasse nella città in cui ha luogo l'elezione, non si dovrà uscire di Congregazione finché non giungerà e non gli si sarà prestata riverenza. Nell'attesa, nulla si deve rivelare dell'elezione né a lui né ad altri. Allo stesso modo, se fosse a non più di otto o dieci giorni di viaggio dalla città, dovrà essere chiamato immediatamente e intanto la Congregazione non tratterà alcun affare. Se però fosse necessario aspettare più a lungo, nel frattempo la Congregazione insieme al Vicario procederà alla trattazione degli affari, lasciando per ultima solo l'elezione degli Assistenti personali e dell'Ammonitore<sup>84</sup>, sempre che alla Congregazione non sembri opportuno attendere più a lungo.

(D.3) Non si richiede il consenso dell'eletto, in quanto sul momento, a norma delle Costituzioni, non può rifiutare la dignità, anche se in seguito, per giusti e documentati motivi (come si è visto nella parte X), la potrà deporre.

1017. Dopo aver ricevuto la riverenza, il Generale, se è presente, giurerà dinanzi al crocifisso che applicherà o distribuirà in opere pie entro lo spazio di un anno i beni temporali, e che non li distoglierà da un'opera a cui sono stati precedentemente applicati, senza giusto e palese motivo, e senza il consenso di tre dei quattro Viri (858). Tale giuramento sarà verbalizzato negli atti della Congregazione. Se invece il Generale non fosse presente, presterà tale giuramento appena giunto e alla presenza della Congregazione, se è ancora riunita, o del suo Consiglio e degli elettori che potranno radunarsi senza incomodo.

79. *Const. P. VIII, c. VI, § 6; C. I, decr. XVI, in ISJ I, 458; C. III, Form. El. § 27, in ISJ I, 522; Form. Congr. Gen. c. IV, § 50, in ISJ II, 18. Cfr. C. II, decr. XXIV, in ISJ I, 486.*

80. *C. I, decr. XVI, in ISJ I, 458-459; C. III, Form. El. § 28, in ISJ I, 522; Form. Congr. Gen. c. IV, § 50, in ISJ II, 18.*

81. *Const. P. VIII, c. VI, § 8; Form. Congr. Gen. c. IV, § 51, in ISJ II, 18. Cfr. Cens. c. I, § 3, in ISJ c. II, § 1.*

82. *Const. P. VIII, c. VI, § 6; Form. Congr. Gen. c. IV, § 51, in ISJ II, 18.*

83. *Const. P. VIII, c. VI, G. Cfr. Const. P. VIII, c. VI, § 6.*

84. *Form. Congr. Gen. c. IV, § 51, in ISJ II, 18.*

1018. Infine, il Segretario avverta dell'avvenuta elezione gli incaricati alla chiusura della sala, e nel luogo stesso della Congregazione si brucino le schede. Quindi, tutti si rechino in chiesa, mentre gli altri fratelli, andando, cantano il *Benedictus Dominus Deus Israel* e, una volta in chiesa, il *Te Deum laudamus*. E uno dei sacerdoti dirà tre preghiere; quella della Trinità, quella in rendimento di grazie e quella del giorno oppure quella della beata Vergine, e fino all'uscita dalla chiesa il Preposito non accetti il baciamento se non dagli elettori<sup>85</sup>.

1019. Non appena saputo dell'avvenuta elezione, in tutta la Società i sacerdoti celebreranno tre Messe in tre feste successive (D.1); tutti gli altri, a loro volta, applicheranno tre comunioni e reciteranno tre rosari completi, per impetrare al nuovo eletto l'aiuto dello Spirito Santo per un buon governo (D.2).

(D.1) Quelli che in tali feste già dicono Messa per la Società, vi aggiungano solo l'intenzione, per ottenere con i medesimi sacrifici dal Padre celeste e dal Figlio suo, l'abbondantissima infusione dello Spirito Santo sul nuovo Preposito.

(D.2) Anche per tutti gli altri Superiori appena eletti (non per quelli riconfermati nella carica), tutti i sacerdoti loro soggetti celebreranno una Messa nella prima festività, mentre gli altri applicheranno una comunione e reciteranno un rosario completo.

### CAPITOLO III.

#### Elezione del Preposito generale, mentre il predecessore è ancora in vita

1020. Se si presentasse uno dei casi per cui il Generale, senza essere colpevole, si può sollevare dal suo incarico, l'elezione del nuovo Preposito si farà nel modo che segue

1021. Si eleggerà un Ministro che avrà il compito di convocare la Congregazione e disporre ciò che è necessario per l'elezione, e che di solito è compito del Vicario generale alla morte del Preposito. Questo Ministro sarà eletto da coloro che sono a conoscenza della causa del Preposito e che potranno anche fissare la data e tutto il resto (tenendo presente quanto si è detto in precedenza), o lasciare il compito alla discrezione del Ministro eletto per la Congregazione.

1022. Se poi l'elezione del nuovo Preposito si rendesse necessaria, che Dio non voglia, per qualche grave colpa del Preposito, allora si farà come per compromesso da parte degli elettori presenti a Roma, se si potranno radunare coloro che sono tenuti ad esaminare la causa del Preposito; altrimenti, se non potranno essere presenti a Roma (D.), l'elezione sarà fatta da loro soltanto e dai vocali che si potranno raccogliere immediatamente (883).

(D.) Il fatto che l'elezione sia tanto urgente da non potersi differire senza pericolo, dev'essere stabilito da tutti o quasi tutti gli elettori presenti, che devono anche redigere un decreto in merito, prima di procedere all'elezione del nuovo Preposito.

### CAPITOLO IV.

#### Elezione dei quattro Assistenti personali e dell'Ammonitore che provvedono alla persona del Preposito generale

1023. Nella stessa Congregazione in cui viene eletto il Generale, si eleggeranno anche i quattro

85. C. III, *Form. El.* § 28, in *ISJ I*, 522; *Form. Congr. Gen. c. IV*, § 52, in *ISJ II*, 18.

che provvedono alle sue necessità personali. Costoro dovranno essere *presbiteri della Società*, presenti o assenti, di differenti nazioni o di Province delle varie nazioni della Società. Il Preposito non prenderà parte a questa elezione, ma accetterà coloro che gli assegnerà la Congregazione (D.). L'Ammonitore del Generale sarà aggiunto loro allo stesso modo, come quinto<sup>86</sup>.

(D.) Nelle sedute in cui si tratta di affari relativi alla persona del Generale, e che questi non presiede, sarà presidente colui che il Generale avrà nominato.

1024. Questi Assistenti dovranno essere buoni, fedeli, capaci di tenere i segreti, esperti nelle leggi e nell'indole della Società, amanti del bene comune, dotati del dono della discrezione, pratici nel trattare gli affari, abili a conversare con la gente, capaci di mantenere l'unione e la pace fra loro e con il Superiore<sup>87</sup>. Il loro ufficio non comporta né prelatura né dignità. Allo stesso modo l'Ammonitore dovrà essere uomo di religiosi costumi, familiare con Dio nella preghiera, di età ormai matura, abile e ponderato nelle decisioni, e per nulla incline ad affetti umani, molto pratico dell'Istituto e delle cose della Società, ricco di grande zelo nei suoi confronti, unito a discrezione e prudenza, non incline a credere facilmente, non timido, e tale da ritenersi bene accetto al Generale, pur non mancando per motivi umani al proprio dovere e al bene della Società (D.)<sup>88</sup>.

(D.) L'Ammonitore, nell'esercizio del suo ufficio, eviti di sminuire di fronte agli altri l'autorità del Generale, e dentro di sé quel rispetto ed obbedienza interiore ed esteriore che il suddito è tenuto a prestare al Capo di tutta la Società<sup>89</sup>. Tuttavia richiami il Preposito in tutto ciò che, dopo aver fatto orazione, riterrà nel Signore di non poca importanza, con tutta la modestia e senza nuocere alla santa libertà; lo stesso faccia circa quanto almeno due degli Assistenti avranno ritenuto bene proporre, rendendo loro conto dell'ammonizione fatta. Se però solo uno dei quattro Assistenti o un altro della Società gli avrà suggerito qualcosa, consideri la cosa davanti a Dio e faccia quello che ritiene più giusto, senza doverne render conto ad alcuno.

1025. Per prendere informazioni, si conceda uno spazio di quattro giorni, prima dei quali nessuno ne chiederà e nessuno ne darà. In questo tempo, tutti gli elettori, e soltanto loro, devono chiedere notizie, come si è detto (994), su coloro e a coloro che sembrerà bene nel Signore, ma solo a coloro ai quali si può chiedere per l'elezione del Generale, e chi è interrogato non potrà negare le informazioni. Sia poi chi le richiede sia chi le fornisce dovrà avere pura e retta intenzione, tenendo sempre presente la sola maggior gloria di Dio<sup>90</sup>, come abbiamo detto in precedenza, trattando dell'elezione del Generale (995-998).

1026. Se poi uno, appartenente o meno alla Congregazione, nelle informazioni o fuori di esse, avrà agito con l'ambizione di essere eletto o di far eleggere un altro, ovvero di far eleggere qualcuno, incorrerà per ciò stesso nella pena di scomunica *latæ sententiæ* da cui solo il Generale lo potrà assolvere. E chi sarà venuto a saperlo, è tenuto, in virtù di santa obbedienza, ad avvertire il Generale; e se la cosa sarà dimostrata a sufficienza, il colpevole sia privato del diritto di eleggere e di essere eletto, oppure, a seconda di quanto la colpa è grave e provata, sia punito con una pena più o meno severa. I giudici in questo saranno il Generale e tutti quelli a cui compete giudicare i casi d'ambizione alla carica di Generale. Tuttavia, non lo si potrà condannare senza il giudizio unanime della maggioranza dei giudici. Inoltre coloro, congregati o no, che non denunzieranno i casi d'ambizione, oltre a commettere peccato mortale, saranno puniti a discrezione del Generale<sup>91</sup>.

86. Cfr. C. I, decr. LXXX, in *ISJ I*, 471.

87. C. I, decr. LXXX, in *ISJ I*, 471; *Form. Congr. Gen.* c. VIII, § 78, in *ISJ II*, 25; *ESJP*. VI, c. VI, sec. I, § 2.

88. *Form. Congr. Gen.* c. IX, § 86, in *ISJ II*, 26; *ESJP*. VI, c. VIII, § 1.

89. *Reg. Adm. P. G.* § 4, in *ISJ II*, 52; *ESJP*. VI, c. VIII, § 3-5. Cfr. *Reg. Adm.* § 3, in *ISJ II*, 125.

90. *Form. Congr. Gen.* c. VIII, § 79.81, in *ISJ II*, 25.

91. *Form. Congr. Gen.* c. VIII, § 82, in *ISJ II*, 25; *ESJP*. VI, c. VI, sec. II, § 1.

1027. Se uno nelle informazioni avrà sentito qualcosa da tenersi segreto, non lo dovrà rivelare ad alcuno, tranne agli elettori nel caso in cui gliene facessero richiesta in modo generale o specifico. E quanto si è detto circa il mantenere il segreto si intenda prescritto in virtù di santa obbedienza; ciò vale, comunque, se il caso è grave, come ad esempio se si trattasse di qualcosa che in coscienza si giudicasse vergognosa o gravemente dannosa per la Società o per uno dei suoi membri<sup>92</sup>.

1028. Nell'ultimo dei quattro giorni, al mattino, si radunerà la Congregazione e, dopo la preghiera, che durerà a discrezione di chi presiede, si eleggeranno gli Assistenti e l'Ammonitore<sup>93</sup>. Ciascuno di essi sarà eletto dai presenti a scrutinio segreto e a maggioranza di voti, seguendo per il resto in tutto la procedura di elezione del Preposito generale. Allo stesso modo si eleggerà l'Ammonitore. Gli eletti, dal canto loro, non possono rifiutare l'incarico, né recedere in seguito da esso senza il permesso della Società.

1029. Ad elezione avvenuta, gli Assistenti e l'Ammonitore s'inginocchieranno in mezzo al Capitolo, e tutti i circostanti, anch'essi in ginocchio, pregheranno mentalmente per loro. Ciò fatto, il Preposito generale si alzerà in piedi e dirà alcune preghiere per loro ad alta voce (D.1). A questo punto, ad uno ad uno gli Assistenti e l'Ammonitore s'accosteranno al tavolo a cui siede il Generale, s'inginocchieranno dinanzi all'immagine del crocifisso, che dovrà essere a questo scopo collocato sul tavolo, e presteranno il seguente giuramento: «Chiamo a testimonia Iddio, ai cui occhi tutto è palese, che se si verificasse uno dei casi per cui il Preposito sia da esautorarsi dalla sua carica, non appena la cosa sarà provata da sufficienti testimonianze o risulterà dalla sua stessa ammissione, lo renderò fedelmente noto all'Istituto, e farò convocare la Congregazione a norma delle Costituzioni» (D.2). Dopo di che, cominceranno subito ad esercitare il loro ufficio, senza però cambiare posto durante la Congregazione<sup>94</sup>.

(D.1) In modo simile, quando il Preposito generale nominerà un nuovo Superiore (non quando confermerà nel suo ufficio uno già precedentemente in carica), radunerà il Capitolo che si trova presso di sé e gli renderà nota l'elezione. E per il nuovo eletto o per gli eletti, collocati nel mezzo, se potranno essere presenti, o in altro modo se saranno lontani, tutti i congregati dapprima pregheranno un po' in silenzio, poi, a voce alta, eleveranno per loro preghiere che si concluderanno con la benedizione del Preposito generale.

(D.2) Anche i cinque Viri scelti dal Preposito come assistenti più prossimi, giureranno allo stesso modo prima di cominciare ad esercitare il loro ufficio. E se sono stati eletti prima dello scioglimento della Congregazione, giureranno di fronte ad essa, altrimenti il giuramento sarà ricevuto, a nome di tutta la Società, dai quattro Assistenti personali con l'Ammonitore.

## CAPITOLO V.

### Altri affari di cui si tratta nella Congregazione romana dopo l'elezione del Preposito generale

1030. Dopo l'elezione del Preposito, si tratteranno al più presto possibile gli affari più gravi di cui si deve necessariamente trattare<sup>95</sup> (D.). E si potrà cominciare a trattarne nei quattro giorni che precedono l'elezione degli Assistenti.

92. *Form. Congr. Gen. c. VIII, § 83, in ISJ II, 25.*

93. *Form. Congr. Gen. c. VIII, § 84, in ISJ II, 25-26.*

94. *Form. Congr. Gen. c. VIII, § 85, in ISJ II, 26; ESJP. VI, c. VI, sec. II, § 3-4.*

95. *Form. Congr. Gen. c. VII, § 59, in ISJ II, 21.*

(D.) Sono quegli affari che il Generale con il suo Consiglio non possono risolvere come si deve<sup>96</sup>, oppure che non è bene siano definiti da loro (1043 D).

1031. Si deve eleggere a maggioranza di voti segreti il Segretario della Congregazione. A questo si aggiungeranno altri due padri eletti nello stesso modo, per aiutarlo a contare i voti e a redigere i decreti<sup>97</sup>.

1032. Tutti i *presbiteri dell'Istituto*, anche se privi del voto attivo (che spetta agli elettori del Preposito generale), dovranno consegnare per iscritto al Segretario le cose che pensano siano da proporsi.

1033. Si devono poi designare, a maggioranza di voti segreti, quattro padri, per quanto e possibile di diverse nazioni (D.). Costoro, insieme al Preposito e ad altri chiamati da lui, decideranno a maggioranza di voti cosa si deve escludere, cosa si deve demandare al Preposito generale e cosa si deve portare in Congregazione. Dovrà essere presente anche il Segretario, che scriverà quanto serve<sup>98</sup> e avrà diritto di voto.

(D.) Costoro, designati per scegliere tra le richieste, non devono essere assolutamente gli stessi che sono designati per conoscere le cause di danno (983)<sup>99</sup>. Possono comunque essere scelti fra i Ministri e gli Assistenti del Preposito.

1034. I Deputati esporranno alla Congregazione le proposte che secondo loro sono di sua competenza, secondo l'ordine di dignità di chi le ha presentate (parte VIII, cap. VIII), o secondo l'ordine che parrà giusto al Preposito<sup>100</sup>. Se uno che non è elettore ha presentato qualche proposta, non presenzierà alla Congregazione, se questa non deciderà di ascoltarlo direttamente, nel qual caso, comunque, non avrà assolutamente diritto di voto. Inoltre, ciascun congregato, se avrà presentato una proposta esclusa dai Deputati e non sarà soddisfatto di ciò, potrà chiedere di essere ascoltato dalla Congregazione, che deciderà a maggioranza di voti se ascoltarlo e se, una volta ascoltato, decidere in merito (D.).

(D.) Non solo in generale, ma neppure in particolare, si deve trattare intorno a modifiche delle costituzioni sostanziali del nostro Istituto. E neppure delle altre si cambi alcunché senza un'esperienza sicura e una chiarissima ragione<sup>101</sup>. Ma se è stata comunque avanzata circa le Costituzioni qualche proposta che ai Deputati sembri bene presentare in Congregazione, si proceda come segue. Prima di tutto, la Congregazione consideri se si deve trattare di ciò, e se, spinta da validissimi motivi, deciderà affermativamente, deliberi se sia opportuno, in via sperimentale, sospendere la forza delle Costituzioni, limitatamente al punto proposto fino ad una successiva Congregazione piena o generale. In nessun modo si deve trattare di rilassare la povertà; e il fatto di poter ricevere in futuro la professione dei presbiteri senza il voto di non rilassare la povertà, è da considerarsi fra le cose sostanziali dell'Istituto.

1035. Infine, si proponga se decidere la convocazione della Congregazione generale e quando, e ciò a maggioranza di voti. Il Generale, dal canto suo, non voterà e confermerà senza opporsi il decreto di convocazione. E se avverrà che il Preposito generale muoia prima del tempo stabilito per la Congregazione generale, allora per eleggere il nuovo Preposito, anziché la Congregazione romana, s'indirà, se è possibile senza complicazioni, la Congregazione generale. In essa si osserve-

96. *Form. Congr. Gen. c. VII, § 59, in ISJ II, 21.*

97. *Form. Congr. Gen. c. VII, § 61, in ISJ II, 22.*

98. *Form. Congr. Gen. c. VII, § 62, in ISJ II, 22.*

99. *Form. Congr. Gen. c. VII, § 62, in ISJ II, 22.*

100. *Cfr. C. I, decr. V, in ISJ I, 460.*

101. *C. I, decr. XVI, in ISJ I, 461; Form. Congr. Gen. c. VII, § 66, in ISJ II, 23; ESJ Proœm., § 13.15. Cfr. C. II, decr. VI, in ISJ I, 489; Form. Congr. Gen. c. VII, § 68, in ISJ II, 23; DS III, 242-246.*

rà tutto quanto è stato precedentemente disposto circa la Congregazione romana per l'elezione del Preposito.

## CAPITOLO VI.

### La Congregazione non generale che può essere convocata dal Preposito generale

1036. Quando non si deve trattare dell'elezione del Preposito generale o di una causa che lo riguarda, ma di affari di grande importanza per cui il Generale ritenga opportuno convocare molte persone per valersi del loro consiglio, allora la Congregazione sarà indetta e radunata dal Preposito generale stesso<sup>102</sup>.

1037. Egli avrà pure la facoltà, se così gli parrà bene, di consultare per lettera i Prepositi diocesani di tutta la Società, o di convocarne solo alcuni, o anche semplicemente quelli che si trovano più vicini al luogo della Congregazione.

1038. E come è in suo potere chiamare presso di sé qualsiasi membro della Società per sentirlo e chiedergli suggerimenti, o per comunicargli quanto ritiene possa giovare al bene della Società; allo stesso modo potrà radunare assemblee di persone d'ogni genere nei casi di maggiore importanza e che richiedono il consiglio di molti.

1039. Ogni assemblea o congregazione radunata dal Preposito generale per trattare delle cose più importanti della Società, non avrà alcuna potestà decisionale se i suoi decreti non saranno confermati dal Generale.

1040. Inoltre, nessuna Congregazione diocesana o provinciale potrà legalmente o validamente essere celebrata, senza espresso consenso e disposizione del Preposito generale o di chi ne fa le veci. Questi avrà anche il compito di stabilire con suo decreto, ove le Costituzioni non lo determinino, il tempo, l'ordinamento, e le persone da ammettere alla Congregazione o da consultare, nonché gli argomenti di cui si dovrà trattare (D.).

(D.) Tali Congregazioni non possono stabilire nulla di nuovo diritto, ma sono indette soltanto per definire le cose di fatto, come ad esempio se una certa consuetudine esiste o sia obbligatoria in una Provincia o in una Diocesi, o per sollecitarne l'esecuzione, o per dare al Preposito generale i consigli richiesti, o per indagare se qualche colpa sussista di fatto e così via.

1041. Gli atti della Congregazione saranno sottoscritti da colui che la presiede e da colui che in essa ricopre l'incarico di Segretario. Si potranno comunque aggiungere anche altri nomi di padri consultori.

1042. Tali atti sono infine confermati dal Preposito generale o da chi ne fa le veci, e solo dopo la conferma saranno ratificati e validi.

## CAPITOLO VII.

### La Congregazione generale

1043. Tutti coloro che hanno diritto di voto nella Congregazione che elegge il Preposito generale, formano, quando si radunano, la *Congregazione generale*, e rappresentano tutta la Società (D.).

---

102. Cfr. DS I, 283-284; III, 391-392.

(D.) La sola differenza fra la *Congregazione generale* e la *Congregazione diocesana romana piena* consiste nel fatto che a quest'ultima non partecipano i Prepositi diocesani, a meno che non siano presenti per altro motivo nel luogo della Congregazione, ma inviano per lettera i loro voti. Alla Generale, invece, sono tenuti ad intervenire di persona, se un grave motivo non li trattiene. Entrambe godono della medesima suprema autorità; ma l'unione personale può essere resa necessaria per motivi particolari, al fine di trattare insieme di affari inderogabili che non si possono risolvere sufficientemente bene per lettera. Comunque la Congregazione non tratterà di argomenti relativi alle Costituzioni, se non nel modo in cui si è detto trattando della Congregazione piena (1029 D1).

1044. Il Preposito generale al quale ordinariamente spetta l'indirla, non la radunerà se non quando è stato stabilito dalla Congregazione che l'ha eletto (1035); o quando sia persuaso da qualche grave causa, come potrebbe essere qualche scisma che minacciasse di spezzare l'unione di tutto il corpo e che, dopo molteplici tentativi, non sembrasse possibile allontanare in alcun altro modo. Infatti, in parecchi casi, lo stesso Preposito procederà di sua autorità, grazie alle relazioni che ha con tutta la Società e agli aiuti delle persone che gli sono vicine, così da evitare per quanto possibile all'intera Società questa fatica e perdita di tempo<sup>103</sup>. Per quanto riguarda, poi, l'elezione del Preposito e altri affari, sia pure di grande importanza, basterà la Congregazione romana piena.

1045. Siccome poi spetta ai Provinciali la massima cura della buona conservazione della Società, se si presentasse qualche grave causa, tale che sembrasse minacciare la rovina di tutta la Società o di gran parte di essa, e coloro che hanno il supremo potere della Società sembrassero troppo palesemente disinteressati; allora chiunque fosse sicuro che tale pericolo esiste, potrà avvisarne i Prepositi provinciali, che a loro volta potranno radunarsi a Roma, o altrove se non sarà possibile a Roma, per provvedere alla salvezza di tutta la Società, facendo in modo che si raduni la Congregazione generale o la romana piena.

1046. Quando la Congregazione generale o diocesana romana piena (D.) non tratta dell'elezione del Generale ma di altre questioni di una certa importanza che riguardano lo stato della Società, non sarà necessaria la clausura, anche se si dovrà fare in modo di concludere al più presto possibile la trattazione degli affari<sup>104</sup>, osservando tutto quanto si è detto nel capitolo V.

(D.) Una volta promulgato il decreto che indice la Congregazione generale e la romana piena, né il Preposito né il Vicario generale avrà l'autorità di esautorare con un nuovo decreto alcuno di coloro che hanno diritto di voto nell'elezione del Preposito, finché non sarà sciolta la Congregazione. Per il resto, però, il Preposito potrà esercitare liberamente la propria autorità, anche durante la Congregazione generale.

1047. Inoltre, poiché e dalla prima e somma sapienza che deve discendere la luce per discernere ciò che conviene decidere, per prima cosa, durante il tempo dello svolgimento della Congregazione e della trattazione delle questioni che richiedono una decisione, si diranno Messe e si faranno orazioni nella sede della Congregazione e ovunque si trova la Società per impetrare la grazia di deliberare quello che tornerà a maggior gloria di Dio<sup>105</sup>.

1048. Quando tutti saranno riuniti, il Preposito generale e, dopo di lui, i Provinciali (D.1) e i Diocesani, e gli altri che saranno stati convocati per la Congregazione, proporranno, di fronte a tutti, per mezzo del Segretario e dei Deputati, come si è detto (1032-1034), gli argomenti che sembrerà loro doversi trattare, dopo averli a lungo ponderati e raccomandati a Dio nostro Signore, ed esporranno le ragioni di quello che sentono. E una volta fatte le loro proposte (D.2), le metteranno sinteticamente per iscritto, lasciandole a disposizione, perché tutti quelli che lo desiderano possano leg-

103. *Const. P. VIII*, c. II, § 1. Cfr. *ESJP. VIII*, c. I, § 2.

104. *Const. P. VIII*, c. VII, § 1.

105. *Const. P. VIII*, c. VII, § 1.

gerle ed esprimere nella seduta successiva il loro parere<sup>106</sup>.

(D.1) I Vicari che vengono in luogo dei Prepositi defunti, parlano nello stesso ordine del Preposito che ciascuno rappresenta. Nella discussione degli affari si deve osservare l'ordine e la connessione degli argomenti secondo il giudizio dei Deputati, subordinato al Generale<sup>107</sup>. Ma esprimendo il proprio parere, si dovrà seguire l'ordine inverso alla dignità delle Province, nel senso che i membri delle Province più importanti parleranno per ultimi. Anche all'interno di ciascuna Provincia si seguirà l'ordine inverso di dignità, in modo che il Provinciale parlerà dopo quelli della sua Provincia. Il Generale, poi, che è a capo della Provincia più importante e dell'intera Società, parlerà dopo tutti quanti, immediatamente preceduto dai membri della Diocesi romana, anch'essi nel medesimo ordine inverso di dignità. Quando tutti avranno parlato, chi lo richiederà potrà prendere di nuovo la parola, sempre nell'ordine suddetto.

(D.2) Ciascuno deporrà il proprio scritto sul tavolo che sta al centro, e il Segretario s'incaricherà, se sarà necessario, di farne alcune copie, oppure ciascuno le porterà già fatte e con le proprie ragioni, perché possano essere esaminate da coloro che desiderano esprimere il proprio parere in merito<sup>108</sup>.

1049. Una volta che le questioni sono state discusse in tutti i sensi, e in una o più sedute (D.1), senza giungere ad una chiara decisione a favore di una parte, si dovranno eleggere, con il consenso unanime o quasi unanime, a maggioranza di voti, nel modo in cui si è detto, tra coloro che sono presenti e hanno diritto di voto in Congregazione, quattro Definitori, ai quali gli altri rimetteranno la propria fiducia. Costoro si riuniranno con il Preposito generale tante volte quante saranno necessarie per concludere tutte le questioni da trattare (D.2). Se non fossero tutti o quasi tutti d'accordo, si darà la preferenza al parere della maggioranza, e tutta la Congregazione lo accetterà come dalla mano del Signore<sup>109</sup>.

(D.1) E il Preposito generale, se vuole, potrà dire il suo parere dopo tutti gli altri, senza tuttavia dare il proprio voto.

Se però fosse decretato qualcosa che gli sembrasse molto dannoso per la Società, potrebbe consultare il suo Consiglio dei XIII Viri e, se alla maggioranza di loro sembrasse necessario, opporre il *вето* al decreto proposto, che risulterebbe immediatamente annullato. Ma se la maggioranza del suo Consiglio non fosse d'accordo con lui, non potrebbe fare nulla di tutto ciò.

(D.2) Il Preposito generale, nel caso che non si trovasse nelle disposizioni per poter seguire tutto, potrà delegare un altro al suo posto<sup>110</sup>.

1050. Decise dunque tutte le diverse questioni secondo il parere della maggioranza, si porrà per iscritto la decisione presa e la si leggerà in seduta plenaria. E se a qualcuno sembrasse di dover ancora esporre il proprio parere, potrà farlo, ma alla fine si decida senza possibilità di appello, a maggioranza di voti, se quella questione si debba lasciare al giudizio del Preposito con i Definitori<sup>111</sup>, o se quanto decretato sia definitivamente valido.

1051. Il Segretario, poi, scriverà nell'apposito libro (D.) la decisione che è stata presa nel modo suddetto, e che sarà quindi promulgata<sup>112</sup>.

(D.) La promulgazione si farà di fronte a tutti quelli di casa; in seguito, nelle varie case. Ciò vale per i decreti che si devono osservare dappertutto o che è bene siano conosciuti ovunque.

Quanto alle ordinanze decise in Congregazione, rimarranno in vigore anche dopo la morte del Preposito sot-

106. *Const. P. VIII, c. VII, § 2. Cfr. Form. Congr. Gen. c. VII, § 67, in ISJII, 23.*

107. *Cfr. Const. P. VIII, c. VII, A.*

108. *Const. P. VIII, c. VII, B. Cfr. Form. Congr. Gen. c. VII, § 67, in ISJII, 23.*

109. *Const. P. VIII, c. VII, § 3. Cfr. C. I, decr. VI-VII, in ISJI, 460; C. II, decr. X, in ISJI, 484; C. IV, decr. XLII, in ISJI, 539.*

110. *Const. P. VIII, c. VII, § 4. Cfr. Form. Congr. Gen. c. VII, § 58, in ISJII, 20.*

111. *Const. P. VIII, c. VII, § 4.*

112. *Const. P. VIII, c. VII, § 5. Cfr. C. II, decr. LXXIX, in ISJI, 501; Form. Congr. Gen. c. VII, § 74, in ISJII, 24.*

to cui sono state redatte<sup>113</sup>.

---

113. *Const. P. VIII, c. VII, C.*